Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 | **Roma — Mercoledì 26 Giugno** | **Numero 152**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **219** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1901-902 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie, di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in lire 500,000.

Art. 5.

A modificazione del disposto dell'articolo 8 dell'allegato M alla legge 22 luglio 1894, n. 339, le somme da versarsi al Tesoro per le somministrazioni da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa al predetto allegato M, saranno inscritte, a cominciare dall'esercizio 1900-901, nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio dell'entrata, in corrispondenza con gli stanziamenti che verranno portati nella

stessa categoria del bilancio passivo del Ministero del Tesoro, pel servizio dei debiti redimibili predetti.

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1901-902, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 320,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero	del Tesoro	L. 12,000
Id.	delle Finanze	» 25,000
Id.	di Grazia e Giustizia e dei Culti	» 14,000
Id.	degli Affari Esteri	» 10,000
Id.	dell'Istruzione Pubblica	» 12,000
Id.	dell'Interno	» 48,000
Id.	dei Lavori Pubblici	» 15,000
Id.	delle Poste e dei Telegrafi	» 18,000
Id.	della Guerra	» 140,000
Id.	della Marina	» 20,000
Id.	dell'Agricoltura, Industria e Commercio	» 6,000
		L. 320,000

Al conto consuntivo 1901-902 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Stato di previsione *della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902.*

CAPITOLI Numero	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902
	TITOLO I. Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1.	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	400,504,244 04
2.	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,807,933 38
3.	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	7,685,884 »
4.	Rendita consolidata 4,50 per cento al netto (Idem)	59,253,792 20
5.	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6.	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,063,638 93
7.	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	993,396 32
8.	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napolitane (Idem)	96,723 62
9.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Idem)	595,582 96
		478,226,195 45
	Debiti redimibili.	
10.	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,888,936 61
11.	Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Interessi e premî (Idem)	10,100,051 83
12.	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	238,250 »
13.	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	26,238,150 »
14.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	33,627,720 »
15.	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	5,714,725 »
16.	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (Articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,559,500 »
		86,417,333 44
	Debiti variabili.	
17.	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	325,800 »
18.	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	10,500,000 »
19.	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem)	4,435,512 34
20.	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	40,000 »
21.	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Ma-	

rina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . 2,910,000 »

22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem) . . . 600,000 »

23. Interessi dell'1,50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'allegato *D*) (Idem) . . . . 750,000 »

24. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Idem) . . . . 15,528,000 »

25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Idem) 25,306 29

26. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Idem) 123,500 »

27. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria*, *Scilla* e *Cariddi*, adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (R. decreto 1º giugno 1897, n. 380) (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*

28. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (Articolo 7 del contratto) 32,061,645 88

29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria) 22,226,089 43

30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto, a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (Articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem) . . . . 5,325,000 »

31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (Articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem) . . . . . . 21,675,000 »

32. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula) (Idem) . . . . 971,300 »

33. Annualità dovuta alla Ditta Mangili per servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) . 90,937 60

34. Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra convenzione 12 giugno 1899 . . . . 1,670 »

35. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'articolo 3 dell'allegato *M*, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Quinta annualità) 4,166,760 40

121,756,521 94

Debito vitalizio.

36. Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse) . . . . 2,790,000 »

Pensioni straordinarie.

37. Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse . . . . 896,000 »

38. Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46, e 18 dicembre 1898, n. 489 . . . . 2,037,000 »

2,933,000 »

39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . 36,000 »

Totale del debito vitalizio . . . . . 5,759,000 »

Dotazioni.

40. Dotazioni della Casa Reale . . . . 15,050,000 »

40 *bis*. Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393) . . . . . . 1,000,000 »

16,050,000 »

Spese per le Camere legislative.

41. Spese pel Senato del Regno. . . . . 430,000 »

42. Spese per la Camera dei Deputati. . . . . 865,000 »

43. Rimborso alle Società di strade ferrate di navigazione dell'importo dei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . 882,000 »

2,177,000 »

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

44. Personale di ruolo (Spese fisse). 2,123,029 23

45. Personale straordinario . . . . 118,437 »

46. Spese d'ufficio del Ministero . . . . 101,740 »

2,343,206 23

Presidenza del Consiglio dei ministri.

46 *bis*. Presidente del Consiglio dei ministri . . 25,000 »

47. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) . . . 4,000 »

48. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missioni al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . 24,000 »

49. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . 10,000 »

49 *bis*. Spese casuali . . . . 24 000 »

87,000 »

Corte dei conti.

50. Personale di ruolo (Spese fisse) 1,631,518 17

51. Spese d'ufficio . . . . 84,500 »

1,716,018 17

Ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.

52. Personale - Stipendi ed assegni (Spese fisse). 76,517 50
53. Indennità di missione agl'ispettori degli Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato e compensi pei servizi relativi alla vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro . . . . 31,000 »

107,517 50

Avvocature erariali.

54. Personale di ruolo (Spese fisse). 837,659 34
55. Personale straordinario . . . . 80,000 »
56. Spese d'ufficio (Spese fisse). . . . . 39,500 »
57. Fitto di locali non demaniali (Idem). . . . 25,600 »

982,759 34

Intendenze di finanza.

58. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) 1,995,513 96
59. Personale straordinario. . . . . 80,800 »

2,076,313 96

Servizio del Tesoro.

60. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella R. zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse) 140,366 65
61. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori . . . . 50,250 »
62. Personale delle delegazioni del Tesoro presso la R. tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse) 795,997 50
63. Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem) . . . . 90,180 »
64. Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem) . . . . 15,000 »
65. Spese per trasporto fondi e di tesoreria . 38,500 »
66. Spese pei servizi del Tesoro e per l'accertamento presso le Intendenze di finanza della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico . . . . 88,560 »
67. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spesa obbligatoria) . . . . 16,000 »

1,234,854 15

Regia zecca e monetazione.

68. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . . 46,123 »
69. Spese d'ufficio (Idem) . . . . 1,500 »
70. Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . 69,200 »

116,823 »

Servizi diversi.

71. Spese di commissione, di cambio ad altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . 800,000 »
72. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 3 dell'allegato *P* approvato con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486 . . . . 6,000 »
73. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori . . . . . . 30,678 »
74. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . 30,000 »
75. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio . . . . . 22,000 »
76. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) . . . . 120,000 »
77. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . 5,000 »
78. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studî e lavori relativi . . . . . 10,000 »
79. Sussidî non obbligatoriamente vitalizi . . 75,000 »
80. Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine) . . . . 3,000 »
81. Spese postali (Idem) . . . . 4,700 »
82. Spese di stampa . . . . 101,700 »
83. Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria, legatura di libri e registri . . 25,850 »
84. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine) . . . . 300 »
85. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*
86. Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro . . . . 16,000 »
87. Spese e compensi diversi per l'esecuzione degli inventari da compilarsi in adempimento della legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato . . . . 45,000 »
88. Sussidî ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . 40,000 »
89. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti . . . . 14,000 »
90. Compensi al personale del segretariato generale e di basso servizio del Ministero, di ragioneria delle Intendenze di finanza, e spese pel servizio della sistemazione degli archivî e scarto di atti nell'Amministrazione centrale e provinciale. . . . . 9,000 »
91. Spese casuali . . . . 23,000 »

1,381,228 »

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

92. Personale (Spese fisse) . . . . 29,660 »
93. Mercedi e sussidî agli operai e loro superstiti, spese sanitarie, premî per l'assicura-

zione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri Istituti congeneri (Spesa d'ordine) . . . . 358,890 »

95 *bis*. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine e spese di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (Spesa d'ordine) . . . . 941,090 »

1,299,640 »

Fondi di riserva.

96. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . . 2,500,000 »

97. Fondo di riserva per le spese impreviste (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . 1,000,000 »

3,500,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

(*Debiti variabili*).

98. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) . . . . 120,000 »

99. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per l'esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria) . . . . 16,000 »

100. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria) . . . . 100 »

101. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3,50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887, ed ai danni cagionati al Comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria). 358,472 70

102. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni. . . . . *per memoria*

103. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato *I* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . 500,000 »

104. Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Decima annualità) 162,838 26

105. Sovvenzione accordata alla Compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione - Quarto quinto. 96,000 »

1,253,410 96

Spese generali di amministrazione.

106. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . . . 10,500 »

107. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse . . . . . 58,000 »

108. Spesa pei lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico . . . . . . 34,680 »

109. Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese di ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato . . . . 195,323 »

298,503 »

Spese diverse.

110. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse d'ordine) . . 257,800 »

111. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine). . . 6,000 »

112. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 8 della Convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 . . *per memoria*

113. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria) 24,109 12

114. Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in eseguimento dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343, ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48 . . . . 1,200,000 »

115. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria). . . . . 300,000 »

116. Concorso dello Stato nella spesa per la

cura degli infermi poveri non appartenenti al Comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma 300,000 »

117. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*

118. Concorso dello Stato nelle spese di stampa degli atti della Repubblica Veneta (Legge 27 aprile 1899, n. 151) . . . . 6,000 »

119. Spesa straordinaria per il quarto cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento . . . . 272,000 »

119 *bis*. Compenso per spese di adattamento delle scuole professionali da trasferirsi dall'ex-convento della Missione, di proprietà del Comune di Roma, a quello di S. Bernardino da Siena, di proprietà demaniale, giusta il contratto di permuta dei detti conventi stipulato in base alle condizioni concordate col compromesso del 9 giugno 1900 (legge 3 febbraio 1901, n. 35). . . . . 100,000 »

2,465,909 12

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

120. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento 6,872,061 12

121. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria). 1,915,564 26

122. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria). . . . 2,186,900 »

123. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem). . . . . 1,280,000 »

124. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento . . . 3,400,000 »

125. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e R. decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . 200,000 »

126. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Idem). . . . . 116,500 »

127. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem). . . . . 37,000 »

128. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . 50,000 »

129. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Ammortamento (Idem). . . . . 1,050,000 »

130. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Quinta annualità) 833,239 60

131. Spesa occorrente per il pagamento del capitale di buoni del Tesoro a lunga scadenza (Legge 7 aprile 1892, n. 111) . . . . 35,197,000 »

132. Capitale corrispondente ai certificati definitivi trentennari di credito per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887, e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 . . . . . 8,300,000 »

133. Capitale corrispondente ai titoli di debiti redimibili presentati per la conversione in consolidato . . . . *per memoria*

61,438,264 98

Anticipazioni a Provincie e Comuni.

134. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . 500,000 »

Partite che si compensano coll'entrata.

135. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) . . . . 170,000 »

136. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A*, annessa all'allegato *M* dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine) 18,121,774 16

18,291,774 16

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

137. Rendita consolidata di proprietà dello Stato, vincolata od in sospeso . . . . 6,297 »

138. Rendita di proprietà dello Stato, libera da

qualsiasi vincolo	10,865 »
139. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,954,675 »
140. Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101)	5,610,230 »
141. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	494,296 39
	8,076,363 39

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	478,226,195 45
Debiti redimibili	86,417,333 44
Debiti variabili	121,756,521 94
Debito vitalizio	5,759,000 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,177,000 »
	710,386,050 83

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,343,206 23
Presidenza del Consiglio dei ministri	87,000 »
Corte dei conti	1,716,018 17
Ufficio centrale d'ispezione	107,517 50
Avvocature erariali	982,759 34
Intendenze di finanza	2,076,313 93
Servizio del Tesoro	1,234,854 15
Regia zecca e monetazione	116,823 »
Servizi diversi	1,381,228 »
	10,045,720 35

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori	1,299,640 »
Fondi di riserva	3,500,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	725,231,411 18

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato	1,253,410 96
Spese generali di amministrazione	298,503 »
Spese diverse	2,465,909 12
	2,764,412 12
Totale della categoria prima della parte straordinaria	4,017,823 08

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti	61,438,264 98
Anticipazione a provincie e comuni	500,000 »
Partite che si compensano coll'entrata	18,291,774 16
Totale della categoria terza della parte straordinaria	80,230,039 14
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	84,247,862 22
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	809,479,273 40
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	8,076,363 39

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	729,249,234 26
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	80,230,039 14
Totale spese reali	809,479,273 40
Categoria IV. — Partite di giro	8,076,363 39
Totale generale	817,555,636 79

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

Capitolo n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
» n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
» n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
» n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
» n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
» n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
» n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
» n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.
» n. 10. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi.
» n. 11. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Interessi e premî.
» n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
» n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse

degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.

Capitolo n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.

» n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.

» n. 18. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.

» n. 19. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111.

» n. 20. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.

» n. 21. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi.

» n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

» n. 23. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 483, e 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'allegato *D*).

» n. 24. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.

» n. 25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.

» n. 26. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491.

» n. 27. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria*, *Scilla* e *Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (R. decreto 1° giugno 1897, n. 380).

» n. 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.

» n. 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).

» n. 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).

» n. 32. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula).

Capitolo n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 43. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

» n. 67. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

» n. 70. Spese d'esercizio della zecca.

» n. 71. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.

» n. 76. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

» n. 77. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

» n. 80. Telegrammi da spedire all'estero.

» n. 81. Spese postali.

» n. 84. Spese per l'acquisto di libretti e scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del Tesoro.

» n. 85. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 93. Mercedi e sussidî agli operai e loro superstiti, spese sanitarie, premî per l'assicurazione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, ed altri Istituti congeneri.

» n. 95 *bis*. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine e spese di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri Enti.

» n. 98. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.

» n. 99. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

» n. 100. Concorso del 2 per cento sulla ragione degl'interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (Articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).

» n. 101. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni

delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al Comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

Capitolo n. 110. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

» n. 111. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della Convenzione *A*, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.

» n. 113. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.

» n. 115. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

» n. 117. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti alle dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.

» n. 121. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» n. 122. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» n. 123. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

» n. 125. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e R. decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.

» n. 126. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.

» n. 127. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12.000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.

» n. 128. Rimborso di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

» n. 129. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Ammortamento.

» n. 135. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

» n. 136. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Capitolo n. 140. Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

Ministero delle Finanze.

Capitolo n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 20. Spese postali.

» n. 21 *bis*. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti pei varî servizî finanziarî, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.

» n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviarî per gl'impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.

» n. 23. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 32. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682.

» n. 38. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).

» n. 39. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6 allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).

» n. 45. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).

» n. 47. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).

» n. 48. Restituzioni e rimborsi (Idem).

» n. 49. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).

» n. 50. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).

» n. 52. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.

» n. 53. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).

» n. 58. Restituzioni di somme indebitamente percette e

rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).

Capitolo n. 59. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
» n. 61. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
» n. 62. Spese di coazioni e di liti (Idem).
» n. 63. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Canali Cavour).
» n. 66. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
» n. 67. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» n. 68. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale, sovraimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
» n. 69. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» n. 70. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
» n. 77. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 62 del Regolamento relativo (Imposte dirette).
» n. 78. Spese pel servizio di accertamento dei reddit di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).
» n. 80. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
» n. 81. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
» n. 82. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
» n. 83. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali — Articolo 36 del Regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
» n. 84. Restituzioni e rimborsi (Idem).
» n. 96. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
» n. 97. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)
» n. 98. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).
» n. 101. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Tasse di fabbricazione).
» n. 102. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Tasse di fabbricazione).

Capitolo n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
» n. 104. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
» n. 112. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
» n. 115. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
» n. 116. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
» n. 122. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
» n. 123. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
» n. 128. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
» n. 129. Aggio d'esazione (Lotto).
» n. 130. Vincite al lotto.
» n. 135. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
» n. 136. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
» n. 140. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
» n. 142. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
» n. 143. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
» n. 148. Paghe agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari, indennità per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
» n. 149. Indennità ai rivenditori dei sali.
» n. 151. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
» n. 152. Compra dei sali.
» n. 153. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
» n. 155. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.

Capitolo n. 156. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
» n. 157. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero – Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
» n. 160. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
» n. 164. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
» n. 166. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
» n. 167 *bis*. Spesa d'acquisto della materia prima corrispondente al prezzo del chinino nelle scorze.
» n. 167 *ter*. Spesa di fabbricazione e preparazione dell'idroclorato, solfato e bisolfato di chinino e di condizionatura in tavolette e tubetti.
» n. 167 *quater*. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diversi; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei prodotti vendibili.
» n. 167 *quinq*. Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
» n. 167 *sexies*. Somma corrispondente al prezzo del chinino nelle scorze.
» n. 173. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
» n. 176. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni – Asse ecclesiastico.
» n. 178. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni – Asse ecclesiastico.
» n. 180. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
» n. 181. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
» n. 182. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
» n. 183. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
» n. 184. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
» n. 185. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1 marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
» n. 202. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi – Asse ecclesiastico.
» n. 203. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
» n. 205. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
Capitolo n. 206. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
» n. 207. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
» n. 209. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
» n. 210 Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
» n. 211. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem.)
» n. 212. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
» n. 213. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali, ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
» n. 214. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
» n. 215. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
» n. 216. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
» n. 217. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
» n. 218. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª).
» n. 219. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
» n. 220. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
» n. 221. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
» n. 222. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
» n. 223. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
» n. 224. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
» n. 225. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
» n. 226. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Capitolo n. 9. Spese postali.
» n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 17. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni,

ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 23. Spese di giustizia.

» n. 25. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti.

» n. 27. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (articolo 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e R. decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

Ministero degli Affari Esteri.

Capitolo n. 5. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

» n. 6. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 7. Spese postali.

» n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 37. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Capitolo n. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

» n. 16. Spese di liti.

» n. 17. Spese postali.

» n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 53. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).

» n. 106. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).

» n. 107. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni traggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

» n. 108. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere; come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo, secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

Capitolo n. 114. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche provincie.

Ministero dell'Interno.

Capitolo n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 15. Spese di posta.

» n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

» n. 23. Spese di liti.

» n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 42. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81 e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).

» n. 72. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate ed espulse.

» n. 119. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791).

» n. 120. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri Enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista d'acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50).

Ministero dei Lavori Pubblici.

Capitolo n. 9. Spese postali.

» n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 14. Spese giudiziali in dipendenza di liti e vertenze con l'amministrazione.

» n. 15. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

» n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 31. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.

» n. 61. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.

» n. 65. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'ufficio centrale istituito in Berna ai sensi dell'articolo 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.

Capitolo n. 66. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Capitolo n. 7. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» n. 8. Spese di liti.
» n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 17. Spese postali.
» n. 18. Bollo straordinario di cambiali.
» n. 27. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
» n. 28. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
» n. 30. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ed ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del Regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6454, modificato con R. decreto 25 marzo 1897).
» n. 31. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
» n. 32. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
» n. 34. Retribuzione ai fattorini telegrafici.
» n. 38. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi.
» n. 44. Crediti di amministrazioni estere e spese di cambio per l'acquisto dell'oro.
» n. 45. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili.
» n. 50 *bis*. Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc.
» n. 52. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 56. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti - (RR. decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre detto anno, n. 1693) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline vaglia - Valori dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della Guerra.

Capitolo n. 5. Spese postali.
» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 23. Quota - spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
» n. 38. Spese di giustizia penale militare.
» n. 41. Spese di liti e per risarcimento di danni.
» n. 42. Premî periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

Ministero della Marina.

Capitolo n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 5. Spese postali.
» n. 8. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati.
» n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 10. Spese di liti.
» n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 22. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
» n. 23. Compensi di costruzione e premî di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª) e 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
» n. 30. Corpo R. equipaggi - Premî e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
» n. 47 Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario.
» n. 50. Spese di giustizia.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Capitolo n. 5. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» n. 11. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 12. Spese di posta.
» n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 19. Spese di liti.
» n. 19 *bis*. Rimborso al Ministero del Tesoro per le lavorazioni da commettersi all'officina delle carte-valori in Torino.
» n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 29. Istruzione agraria - Scuole speciali d'agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.
» n. 30. Istruzione agraria - Scuole pratiche d'agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.
» n. 84. Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del Regolamento approvato col R. decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugl'infortuni del lavoro.
» n. 97. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento per il servizio metrico, approvato col R. decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3ª.
» n. 101. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.
» n. 112. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti varî e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle amministrazioni centrali dello Stato.
» n. 117. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete - Compensi e retribuzioni per studî compiuti anche da impiegati di ruolo e straordinari.
» n. 120. Spese per impedire la diffusione della *philloxera vastatrix*.
» n. 125. Bonificamento agrazio dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3ª, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
» n. 126. Campo sperimentale di Sant'Alessio.
» n. 138. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'articolo 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

Capitolo n. 66. Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificamento.
» n. 67. Spese di liti per l'ammministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle Finanze.

Capitolo n. 38. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
» n. 39. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem.).
» n. 45. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Idem.).
» n. 47. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
» n. 48. Restituzioni e rimborsi (Idem).
» n. 49. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università, per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
» n. 50. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
» n. 61. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).
» n. 62. Spese di coazioni e di liti (Idem).
» n. 63. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
» n. 67. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» n. 68. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
» n. 69. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» n. 70. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898, e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
» n. 78. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).
» n. 80. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'artico 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
» n. 81. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
» n. 82. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
» n. 83. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del Regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
» n. 84. Restituzioni e rimborsi (Idem).
» n. 86. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
» n. 87. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
» n. 88. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
» n. 90. Premî e spese per la scoperta e repressione del

contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).

Capitolo n. 91. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.

» n. 92. Lavori di piccola manutenzione, di sistemazione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.

» n. 93. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.

» n. 96. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Gabelle).

» n. 97. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali [ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).

» n. 102. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del Registro per la vendita delle marche da applicarsi agl'involucri dei fiammiferi (Tasse di fabbricazione).

» n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 104. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.

» n. 112. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» n. 115. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).

» n. 116. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

» n. 121. Premî e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).

» n. 122. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Idem).

» n. 123. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).

» n. 135. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.

» n. 136. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.

» n. 140. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.

Capitolo n. 143. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

» n. 149. Indennità ai rivenditori dei sali.

» n. 155. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 156. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.

» n. 157. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.

» n. 160. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» n. 162. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza; spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.

» n. 164. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.

» n. 166. Restituzione di canoni di rivendite indebitamenti percetti (Tabacchi e sali).

» n. 173. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.

» n. 176. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» n. 178. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» n. 180. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 182. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 185. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

» n. 206. Restituzione di depositi per adire agl'incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» n. 210. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).

» n. 211. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).

» n. 212. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).

Capitolo n. 213. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Comune di Napoli).

» n. 214. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).

» n. 215. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).

» n. 216. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

» n. 219. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).

» n. 221. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).

» n. 222. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).

» n. 223. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).

» n. 224. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).

» n. 225. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

Il Numero **221** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* ***del Regno*** *contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1899-900 su taluni capitoli di « spese obbligatorie e d'ordine » nella complessiva somma di lire cinque milioni quattrocentotrentasettemila settecentoventicinque e centesimi sette (5,437,725.07), ripartita tra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.
DI BROGLIO.

Visto, ***Il Guardasigilli:*** COCCO-ORTU.

TABELLA delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1899-900 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

MINISTERO DEL TESORO.

Cap.	Descrizione	Importo
7.	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia — Interessi . . . . . L.	282 95
11.	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Interessi e premi . . . L.	1,192 50
12.	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 . . . . . . »	87 50
14.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) — Interessi . . . . . . »	3,240 »
16.	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) — Interessi . . . . »	150 »
20.	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 . . . . »	85,000 »
22.	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato. »	393,446 85
30.	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la Rete Mediterranea e 16 di quello per la Rete Adriatica) . . . . »	749,196 05
31.	Corrispettivi dovuti alle Società delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le Reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le Reti Mediterranea, Adriatica e 69 per quello della Rete Sicula).	680,706 29
32.	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle Reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la Rete Sicula) . . . . . . »	459,341 02
32 *bis*.	Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e da destinarsi a colmare il disavanzo di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (Legge 29 marzo 1900, n. 101) . . . . . »	879,666 13
44.	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento. . . . . . »	34,650 »
82.	Telegrammi da spedire all'estero . »	96 10
115.	Monumento onorario a Vittorio Ema-	

nuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562) . . . . L. 29,945 23

Cap. 122. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro — Ammortamento . . . . L. 25,000 »

L. 3,342,000 62

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. 35. Aggio di esazione ai contabili. . . L. 180,473 64

» 47. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle Casse dell'Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3443. » 119,683 34

» 48. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale . . . . » 96,629 59

» 50 Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio . . . . » 3,772 68

» 59. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour) . . . . » 3,099 58

» 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Canali Cavour). . . . . » 1,796 55

» 66. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico . . . . » 8,788 32

» 78. Spese di accertamento di redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi risguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto. . . . . . » 6,563 08

» 81. Spese di coazione e di liti . . . . » 2,780 98

» 84. Restituzioni e rimborsi. . . . . . » 633,771 87

» 114. Restituzione di diritti all'esportazione » 8,329 18

» 115. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio por gli approdi nel porto di Genova . . . . » 17,510 90

» 138. Aggio d'esazione — Lotto . . . . » 208,115 82

» 143. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni . . . . » 83,076 33

» 177. Spese di coazione e di liti dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico . . . . » 1,811 10

» 197. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati . . . . » 10,922 64

Cap. 198 Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali . . . . L. 137,233 02

» 199. Prodotto del taglio dei boschi ex ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382. . . . . » 69,177 70

» 203. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo . . . . » 123 93

» 212. Personale per la riscossione del dazio — Dazio consumo di Roma . » 3,166 98

» 218. Restituzione di diritti indebitamente esatti. Dazio consumo di Roma . » 1,310 76

L. 1,598,140 99

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero L. 64,409 44

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

» 15. Spese postali . . . . L. 191 74

» 21. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti » 1,772 90

» 102. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizî scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (Legge 18 luglio 1878, n. 4060) » 7,077 14

Cap. 103. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizî destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dichiarati Corpi morali. Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 . . . . » 6,918 99

» 104. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizî per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti. Onere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 » 188 94

L. 16,149 71

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero. L. 1,165 85

» 14. Spese di posta . . . . » 375 12

» 18. Spese di liti . . . . » 1,812 56

» 37. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degl'inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti. (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24) . . . . » 124,614 02

» 113. Maggiori interessi da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento. (Legge 14 luglio 1887, n. 4791) . . . . . . » 10,234 38

L. 138,201 93

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Cap. 21.	Spese variabili pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi . . L.	25,651 36
» 23.	Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di seconda classe, alle collettorie di prima classe, ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del Regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954) . . . . »	14,697 30
» 25.	Rimborsi eventuali — Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi . . . . »	53,702 61
» 36.	Rimborso per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso o simili . . . »	107,705 31
» 45.	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffizî postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre detto anno n. 1698) — Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia — Valore dei francobolli applicati dagli operai su cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350) . . »	49,519 44
	L.	251,276 02

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. 4.	Telegrammi da spedirsi all'estero. L.	1,238 71
» 5.	Spese postali . . . . »	618 13
	L.	1,856 84

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Cap. 122.	Bonificamento agrario dell'Agro Romano — Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3ª . . . . L.	25,689 52

RIASSUNTO

Ministero del tesoro	L.	3,342,000 62
» delle finanze	»	1,598,140 99
» degli affari esteri	»	64,409 44
» dell'istruzione pubblica	»	16,149 71
» dell'interno	»	138,201 93
» delle poste e dei telegrafi	»	251,276 02
» della marina	»	1,856 84
» d'agricoltura, industria e commercio	»	25,689 52
	L.	5,437,725 07

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

Il Numero 222 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 239,228,71, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46, e 18 dicembre 1898, n. 489 » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 819,35, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 54 « Personale di ruolo delle Avvocature erariali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15,435,47, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 65 « Spesa per trasporto di fondi e di tesoreria » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 223 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,985,37, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 3 « Spese d'ufficio - Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,372,04, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 4 « Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze »

dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 123,914, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 26 « Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, provinciali ed esecutivi finanziari; carta e cartoni per involgere e formare scatole pei tabacchi lavorati, registri pel giuoco del lotto » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 870,06, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 42 « Spese d'ufficio variabili e materiali - Demanio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,693,67, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 52 « Spese di materiale, compensi, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,646,60, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 55 « Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori. Sussidî al personale di ruolo e mercedi a quello avventizio (Canali Cavour) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,367,33, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 75 « Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle Agenzie delle imposte dirette ed altre minute spese occorrenti per il servizio delle Agenzie stesse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 23,924,65, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 91 « Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,078,99, verificatasi nell' assegnazione del capitolo n. 108 « Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agl'impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate » dello stato di previsione dolla spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,811,99, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 110 « Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale, riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 811,97, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 116 « Fitto locali - Dogane » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 470,01, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 125 « Spese per le estrazioni; indennità, illuminazione, retribuzione per lavori straordinarî e vestiario per gl'inservienti » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,687,42, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 131 « Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 17,668,82, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 133 « Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell' amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l' esercizio finanziario 1899-900.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,029,73, verificatasi nell' assegnazione del capitolo n. 145 « Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 916,88, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 165 « Acquisto, trasporto e riparazioni di mobili; spese per

pesature dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i varî depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condottura d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l' esercizio finanziario 1899-900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 225 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,798,02, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero - Spese d' ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,550,71, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Manutenzione del palazzo della Consulta » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 66,403,25, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1899-900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 226 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,576,64, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,508,95, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5 « Consiglio superiore di Pubblica Istruzione - Indennità e compensi - Consulenza legale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 12,553,01, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 8,988,13, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero, compensi ed indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo - Spese per missioni all'estero e congressi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 6,515,56, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,904,04, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Regi provveditori agli studî - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Istruzione Pubblica per l' esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,753,61, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 23 « Regi ispettori scolastici - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 218,255,66,

verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Regie Università ed altri Istituti universitarî - Personale (*Spese fisse*) - Stipendî, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizî straordinari - Propine in supplemento della sopratassa d' esame (R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3ª) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 20,827,09, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 29 « Istituti superiori di magistero femminile a Roma ed a Firenze - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 964,85, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Istituti e Corpi scientifici e letterarî - Personale (*Spese fisse*) - Compensi al personale straordinario e retribuzioni per eventuali servizi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 328,43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Biblioteche governative - Dotazioni - Assegni ad altre biblioteche - Supplemento alle dotazioni e agli assegni per maggiori spese impreviste - Compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degl'impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Istruzione Pubblica per l' esercizio finanziario 1899-900.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,566,19, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento ed illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 34,983, 27, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 43 « Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario pel personale di custodia e di servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 5,443,94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 46 « Accademie ed Istituti di belle arti - R. Calcografia di Roma - Galleria nazionale d'arte moderna - Personale (*Spese fisse*) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e rimunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 4,412,97, verificatasi sull'assegnazione del capilolo n. 52 « Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (*Spese fisse*) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e rimunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,577,51, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Spese, incoraggiamenti e premî per l'incremento delle arti musicale e drammatica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,204,50, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 56 « Spese per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero; rimborso di spese e indennità ai membri della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 222,597,34, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 57 « Regi ginnasi e licei - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e rimunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 14,494,68, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 63 « Convitti nazionali e Convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (*Spese fisse*)

- Stipendi e rimunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 131,495,43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 65 « Convitti nazionali compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 498,25, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 67 « Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica e dei convitti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 112,171,90, verificatasi sull'assegnazione dei capitolo n. 68 « Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e rimunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,650,56, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 71 « Spese concernenti la licenza degli Istituti tecnici e nautici e la gara d'onore - Compensi e indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche; e per le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti negli Istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti nel personale insegnante » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 226,642,60, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 72 « Scuole tecniche - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e rimunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 25.

E approvata l'eccedenza d'impegni per lire 289,609,11, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 78 « Scuole normali e complementari - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e rimunerazioni - Compensi e rimunerazioni per i maestri e le maestre delle classi elementari di tirocinio annesse alle scuole normali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 40,54, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 86 « Sussidî a biblioteche popolari, a corpi morali e ad altre istituzioni per la diffusione dell'istruzione elementare e dell'educazione infantile; e per l'apertura di nuove scuole ed asili; sussidî ai Comuni per l'arredamento e mantenimento delle scuole elementari per effetto della legge 15 luglio 1877, n. 3961, sull'istruzione obbligatoria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 211,06, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 89 « Sussidî ad insegnanti elementari bisognosi, alle loro vedove ed ai loro orfani » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,241,74, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 94 « Istituto femminile « Regina Margherita » in Anagni, per l'educazione e per l'istruzione gratuita di fanciulle orfane dei maestri elementari - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e rimunerazioni per incarichi e supplenze e per servizi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3,808,57, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 97 « Educatorî femminili - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e rimunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 10,323,62, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 108 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e rimunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 31.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3,269,75, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 127 « Concorso nelle spese per le esposizioni estere e nazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Di Broglio.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-Ortu.

Il Numero 227 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,782,81, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 26,366,25, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,236,62, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Indennità di traslocamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 58,344,27, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Ispezioni e missioni amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 30, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Sussidî ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'Interno e loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,598,84, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 15 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,554,30, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 16 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 25,058,44, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,299,36, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20 « Pensioni ordinarie *(Spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,691,30, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 380,39, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Servizi di pubblica beneficenza - Sussidî » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 225,839,01, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,857,14, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 42 « Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d' impegni di lire 8,114,66, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 47 « Spese pel funzionamento dei laboratorî della sanità pubblica - Acquisto d'istrumenti e spese varie » dello stato di provisione della spesa del Ministero dell' Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 337,23, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 50 « Stabilimento termale di Acqui per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,285,83, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 52 « Stazioni sanitarie, lavori di miglioramento e di manutenzione » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Interno per l' esercizio finanziario 1899-900.

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,815,49, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 « Stazioni sanitarie – Retribuzione al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 18.

E approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,693,57, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 58 « Sicurezza pubblica – Spese di ufficio (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 138,906,27, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 « Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,080,11, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 71 « Sicurezza pubblica – Manutenzione dei locali e del mobilio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 398,36, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 73 « Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i RR. carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 51,941,17, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 75 « Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,157,05, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 79 « Carceri – Indennità di alloggio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,160,76, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 80 « Carceri – Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerarî – Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,880,08, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 83 « Carceri – Spese di viaggio agli agenti carcerarî » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 460,86, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 84 « Carceri – Compensi, rimunerazioni, sussidî e gratificazioni straordinarie al personale carcerario – Compensi al personale di altre Amministrazioni per servizî prestati nell'interesse dell'Amministrazione carceraria e dell' amministrazione del fondo dei detenuti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,035,282,35, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 86 « Carceri – Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 127,005,93, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 87 « Carceri – Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 181,439,94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90 « Carceri – Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati al domicilio obbligatorio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 155,535,68, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 91 « Carceri – Trasporto di detenuti ed indennità di trasferte alle guardie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 31.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,351,99, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 92 « Carceri – Provvista e manutenzione dei veicoli per il

trasporto dei detenuti e spese accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 32.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,309,53, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 93 « Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Internò per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 33.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 127,833,53, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 94 « Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 34.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 59,725,61, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 95 « Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 35.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,936,11, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 96 « Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerarî funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agl'inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti ed anche a persone estranee per servizî resi nell'interesse delle manifatture carcerarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 36.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 25,471,82, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 97 « Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 37.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 48,234,89, verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 100 « Carceri - Manutenzione di fabbricati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 38.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,104,15, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 102 « Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del Regolamento generale degli stabilimenti carcerarî, approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 223 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 32,234,18, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,051,82, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 222,88, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 45 « Personale di custodia delle bonifiche - Stipendî ed indennità al personale ordinario (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1899-900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli;* COCCO-ORTU.

Il Numero 229 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 512,107,20, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e lavoro straordinario » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 322,966,10, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Indennità per tramutamenti, missioni, visite d'ispezione ed altre indennità diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 36,892, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Indennità per servizio prestato in tempo di notte » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-1900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 21,739,21, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 33,938,86, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 14 « Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti subalterni delle direzioni postali e negli uffizi di 1ª classe, fuori ruolo » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,039,12, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 17 « Retribuzioni ordinarie e straordinarie ai procacci ed alle Società di ferrovie e tramvie pel servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Trasporti di agenti postali subalterni sui tramways-omnibus - Trasporto sui tramways-omnibus di fattorini telegrafici nella città di Roma (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,328,85, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 27 *bis* « Costruzione di linee telegrafiche e telefoniche nell'interesse del Governo e specialmente della pubblica sicurezza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 183,097,07, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 30 « Personale degli uffici postali e telegrafici di 2ª classe, degli uffici succursali di 2ª classe e delle agenzie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 18,685,89, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 33 « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 23,535,06, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37 « Ministero - Lavori straordinari del personale addetto al servizio dei risparmi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 167,796,75, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 40 « Servizio postale e commerciale marittimo (legge 22 aprile 1893, n. 195) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,507,59, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 230 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 199,713,80, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 14 « Armi e servizio d'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 44,379,02, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 15 « Carabinieri Reali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 53,645, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 16 « Corpo invalidi e veterani » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 375,643,08, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 17 « Corpo e servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 502,087, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 18 « Corpo del Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizî amministrativi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 232,875,60, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 19 « Scuole militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,239, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 22 « Personale dell'Istituto geografico militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,846, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 23 « Personale della giustizia militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

É approvata l'eccedenza d'impegni di lire 939,829,55, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 25 « Indennità eventuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 67,760,50, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 30 « Manutenzione dei materiali varî di mobilitazione, studî ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni e modelli e premî d'incoraggiamento per nuove invenzioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

É approvata l'eccedenza d'impegni di lire 89,267,11, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 34 « Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 28,175,39, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 38 « Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 500,000, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 48 *bis* « Spese per invio di truppe in Oriente (Candia) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU

Il Numero 231 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,366,62, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 34,248,53, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l' esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 221,086,63, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 273,381,83, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Navi in armamento, in riserva, in disponibilità ed in allestimento » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l' esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 83,529,64, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Stato maggiore generale della R. Marina » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,543,10, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28 « Ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,189,74, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 30 « Personale contabile, commessi, scrivani locali e guardiani di magazzino » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 471,848,67, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 35 « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 31,933,84, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 221,483,17, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 « Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,152,61, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 46 « Servizio idrografico - materiale » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 370,044,64, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 48 « Spese di trasferta del personale, missioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 28,937,69, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 49 « Spese per trasporti di materiali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,850,611,79, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Riproduzione del naviglio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 232 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,182,70, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 « Indennità di tramutamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,489,80, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 632,24, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Istruzione agraria - Scuole superiori d'agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª) - Stipendi, assegni, compensi, sussidî e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 43,642,22, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Istruzione agraria - Scuole pratiche d'agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª) - Stipendi, assegni, compensi, sussidî e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 481,14, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 30 « Insegnamento agrario - Sussidî a scuole e Colonie - Insegnamenti minori speciali - Cliniche ambulanti - Posti e borse di studio in Istituti agrarî interni ed esteri - Viaggi d'istruzione - Insegnamento agrario nelle scuole elementari - Conferenze - Compensi e sussidî al personale insegnante ed agli allievi delle stazioni agrarie, delle scuole superiori, speciali e pratiche d'agricoltura e di altri Istituti d'insegnamento agrario » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1899 900.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,977,03, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,981,44, verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 56*bis* « Spese relative alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia - Stipendi ed indennità (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8,783,18, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 75 « Spese per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortunî del lavoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 588,95, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 77 « Museo industriale di Torino - Personale e dotazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,988,64, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 86 « Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 16,64, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 98 « Economato generale - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 serie 2ª, per l'istituzione delle Casse postali di risparmio;

Visto l'articolo 24 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro;

Riconosciuta l'opportunità di scemare di centesimi 15 il saggio lordo attuale dell'interesse che vien corrisposto sui depositi del risparmio postale;

Vista la deliberazione del Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, presa nell'adunanza del giorno 12 giugno 1901;

Visto il parere della Commissione di vigilanza, in data 24 corrente;

D'accordo coi Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio e delle Poste e Telegrafi;

Determina:

L'interesse sulle somme depositate nelle Casse postali di risparmio viene fissato, per il 2° semestre 1901, nella misura del

2,76 per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile corrispondente al 3,45 per cento al lordo.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 giugno 1901.

Il Ministro
DI BROGLIO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'articolo 30 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, in virtù del quale gli Istituti d'emissione possono, durante il corso legale, scontare effetti cambiarî ad un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni determinate dal R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639;

Veduto il decreto Ministeriale 29 marzo 1901, che fissò al quattro e mezzo per cento il detto saggio ridotto, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1901;

Sentiti gli Istituti d'emissione;

Determina:

La facoltà consentita agli Istituti d'emissione dal menzionato decreto del 29 marzo 1901 di scontare ad una ragione non inferiore al quattro e mezzo per cento, cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di prim'ordine, aventi una scadenza non maggiore di 3 mesi dalla data dello sconto, è prorogata al 30 settembre 1901.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Roma, addì 25 giugno 1901.

Il Ministro
DI BROGLIO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

Determinazione Ministeriale approvata da S. M. il Re in udienza del 6 giugno 1901:

Medaglia d'argento.

Ferrario Giovanni, brigadiere legione carabinieri Torino, n. 62 matricola.

Affrontò coraggiosamente otto individui che tentavano liberare un arrestato, e disarmato del moschetto, sopraffatto da uno di quelli, in procinto di esser gettato da un ponte in un profondo torrente, con un colpo di pistola riuscì a ferire l'avversario ed a metterlo in fuga. Soccorse quindi il suo dipendente, svenuto per le percosse avute, riuscendo poi a riprendere l'arrestato ed il ferito. — Ala di Stura (Torino), 10 febbraio 1901.

Cambruno Vittorio, carabiniere id. Torino, n. 624 id.

Nella predetta circostanza, tenne fronte, col proprio superiore, agli assalitori e, fatto segno a colpo d'arma da fuoco, andato a vuoto, disarmato del moschetto, ferì con la pistola l'arrestato, che abbandonò sol quando, colpito al capo dai ribelli, stramazzò privo di sensi.

Venturi Gualtiero, carabiniere legione Bologna, n. 2685 id.

Inseguì arditamente, di notte, due individui sorpresi in flagrante reato di furto, e, benchè fatto segno a tre colpi d'arma da fuoco, andati a vuoto, riuscì dopo viva colluttazione, con l'aiuto di un compagno, ad arrestare un malfattore. — Bagnacavallo (Ravenna), 26 febbraio 1901.

Viviano Luigi, id. id. Ancona, n. 680 id.

Mentre di notte inseguiva animosamente cinque individui che avevano perpetrato un furto, cadde vittima del dovere colpito da un colpo di fucile esploso da altri malfattori in agguato. — Monteporzio (Pesaro), 3 marzo 1901.

Barbieri Salvatore, guardia di città, compagnia di Milano.

Venuto a colluttazione, e ferito da un pericoloso pregiudicato, che, con altri quattro individui, stava per recar sfregio ad un monumento, fece uso delle armi solo quando venne stretto alle spalle e percosso da altri due ribelli. Liberatosi dell'avversario, corse in aiuto del compagno col quale operò due arresti. — Milano, 12 marzo 1901.

Bianco Tommaso, sergente 3 alpini, n. 5322 matricola.

Durante una escursione alpina, visto un proprio inferiore che scivolava, sulla neve gelata, verso un precipizio, rapido, con nobile ardimento, e con grave pericolo della vita, corse in soccorso del compagno, riuscendo, con uno sforzo supremo, a fermarne la caduta. — Oulx (Torino), 19 aprile 1901

Medaglia di bronzo.

Masironi Domenico, furiere maggiore distretto Roma

Affrontò un uomo che, armato di coltello, aveva ripetutamente ferito la propria moglie, riuscendo, con evidente pericolo di vita, a disarmarlo ed arrestarlo. — Roma, 28 ottobre 1900.

Fusco Pasquale, sottobrigadiere delle guardie di città.

Durante il conflitto fra la forza pubblica ed un pericoloso latitante, che s'era riparato in una casa, trovandosi vicinissimo a costui, e quindi maggiormente esposto ai colpi d'arma da fuoco sparati dal riottoso, con fermezza e coraggio rispose al fuoco con la sua rivoltella, finchè vide cadere il latitante gravemente ferito. — Rionero in Vulture (Potenza), 5 gennaio 1901.

Abbatecola Giuseppe, carabiniere legione Bari, n. 276 matricola.

Nella predetta circostanza, bussò alla casa ove erasi nascosto il latitante, pur sapendo che questi avrebbe fatto fuoco sopra la forza pubblica, ed, ingaggiatosi il conflitto, vi partecipò con calma e fermezza finchè vide cadere ferito il ribelle.

D'Offizi Sante, id. id. Bari, n. 6625 id.

Nella predetta circostanza, colto un momento in cui il ribelle trovavasi di fronte a lui ed a brevissima distanza, con ammirevole sangue freddo gli esplose un colpo di rivoltella in direzione del cuore, ferendolo gravemente.

Boeri Osvaldo, brigadiere id. Bari, n. 102 id.

Appostatosi per tentare l'arresto di un pericoloso latitante, da due anni ricercato, ed avendolo scorto passar poco lungi armato di scure e di coltello, con prontezza, non curante del pericolo cui si esponeva, gli piombava addosso trattenendolo fino all'arrivo di due dipendenti altrove appostati. — Fabrizia (Catanzaro), 10 gennaio 1901.

Silvestrini Vincenzo, carabiniere id. Torino, n. 1630 id.

Minacciato con la rivoltella da un latitante, cui aveva intimato l'arresto, esplodeva contro di lui un colpo di moschetto riuscendo poco dopo ad arrestarlo — Santo Stefano di Magra (Genova), 21 febbraio 1901.

Bergamaschi Pietro, capitano 75 fanteria.

Accorso nella casa di pena di Fossano, ove era scoppiato un ammutinamento di reclusi, passò pel primo sulla breccia praticata nella barricata eretta dai riottosi, determinando con tale atto coraggioso la resa dei ribelli già scossi dal fuoco dei dipendenti. — Fossano (Cuneo), 1° marzo 1901.

Fasolis Nestore, tenente 14 id.

Durante la repressione di un tumulto, visto il proprio su-

periore che, ferito e con la sciabola spezzata, stava per esser sopraffatto, corse in di lui aiuto arrestando il feritore, ed a sua volta assalito, mantenne l'arresto difendendosi con la sola sciabola. — Palermo, 2 marzo 1901.

Cappai Antonio, soldato 14 id., n. 5337 matricola.

Nella predetta circostanza cooperò efficacemente i propri superiori nel respingere una grossa massa di tumultuanti, ed agì energicamente a difesa del proprio ufficiale, che alcuni di questi tentavano disarmare.

Aquino Giovanni, vice brigadiere legione Milano, id. 784 id.

Per inseguire un cacciatore di frodo si gettò, benchè inesperto del nuoto, in un punto pericoloso del fiume Oglio, ove sarebbe miseramente perito, se non fosse stato soccorso da un suo dipendente. — Pian Camuno (Brescia), 17 marzo 1901.

Motta Luigi, carabiniere id. Milano, id. 5174.

Nella predetta circostanza, gettatosi risolutamente nel fiume, riuscì dopo non lievi sforzi, e con pericolo di vita, a trarre in salvo il proprio superiore ed il cacciatore di frodo, prossimi ad affogare.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con RR. decreti del 6 giugno 1901:

Guerini cav. Gio. Battista, tenente generale ispettore d'artiglieria da campagna, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 luglio 1901.

Bellati cav. Giuseppe, maggiore generale comandante divisione militare Palermo, promosso tenente generale.

Arma dei carabinieri Reali.

Con RR. decreti del 6 giugno 1901:

Moretti cav. Arnaldo, capitano legione Milano, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Miglietta Luigi, tenente 38 fanteria, trasferito nell'arma.

Carnesecchi Giovanni, sottotenente legione Bari, promosso tenente.

Alois Francesco, maresciallo d'alloggio, nominato sottotenente.

Con R. decreto del 13 giugno 1901:

Rey cav. Adolfo, tenente a disposizione legione Roma, promosso capitano.

Arma di fanteria.

Con RR. decreti del 6 giugno 1901:

Zanella cav. Temistocle, colonnello comandante 20 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 1° luglio 1901.

Baderna Amato, capitano 90 fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità non provenienti da causa di servizio, dal 1° id.

Gagliardi Pietro, id. 3 id. — Zunini Luigi, tenente 42 id., collocati in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Benevento Filippo, id. 78 id. — Daneo Cesare, id. 35 id. — Bricola Enrico, id. 86 id. — Fornaro Domenico, id. 46 id. — La Porta Vito, id. 58 id. — De Minicis Delfo, id. 8 id., collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

Battistoni Giuseppe, id. 10 id., id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Uva Emanuele, sottotenente in aspettativa per sospensione dall'impiego, a Caserta, rimosso dal grado e dall'impiego.

Finzi Cesare, allievo 2° anno di corso scuola militare, nominato sottotenente nell'arma di fanteria.

Garibaldi Giuseppe, id. id., id. id.

I seguenti ufficiali di fanteria sono promossi al grado superiore.

Tenenti colonnelli promossi colonnelli:

Pallavicino cav. Luigi, scuola militare, nominato comandante 68 fanteria.

Prelli cav. Giovanni, 54 fanteria, id. id. 20 id.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Inverardi cav. Silvio — Bizzarri cav. Giuseppe — Massara cav. Pietro — Pezzo cav. Domenico — Dornini cav. Enrico.

Capitani promossi maggiori:

Casalegno cav. Giovanni — Falletti di Villafalletto cav. Lodovico — Zappia cav. Giuseppe — Dalmasso Luigi — Barone cav. Giovanni — Coppini cav. Nicola — Cao cav. nob. don Gio. Battista — Manfredi Emanuelli cav. Vittorio — Petitti di Roreto Carlo — Cartella cav. Emanuele — Levi cav. Ortenzio — Albonico cav. Pirro.

Tenenti promossi capitani:

Annaratone Polinice — Tirelli Italo — Mosca Riatel cav. Romolo — Riva-Rocci Torquato — Debonis Alfredo — Pasta Alberto — Cornalba Ettore — Pugnetti Alessandro — Canessa Italo — Barberis Emanuele — Stennio Achille — Vinardi Ettore — Venturi Vittorio Emanuele — Rota Alfredo — Carabelli Remo — Rosano Francesco — Torrini Alberto — Spreafico Ferdinando — Colombo Guido Francesco.

Sottotenenti promossi tenenti:

Boccaccini Mario — Belli Carlo — Basevi Ugo — Paladini Vincenzo — Falta Marco — Losacco Salvatore — Nieddu Enrico — Ferrara Alberto — Neva Riccardo — Bongioanni Carlo — Paliaccio Di Suni Gaetano — Sifola Augusto — Lazari Carlo.

Con RR. decreti del 9 giugno 1901:

Tenenti promossi capitani:

Cassitto Michele — Bosi Angelo — Valania Angelo Giuseppe.

Arma di cavalleria.

Con RR. decreti del 6 giugno 1901:

Mariotti cav. Celso, tenente colonnello reggimento lancieri di Montebello, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 30 giugno 1901.

Gandolfi Alfredo, capitano id. cavalleggeri di Roma, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado nel ruolo degli ufficiali di complemento, arma di cavalleria.

Ricordi Guido, tenente id. lancieri di Firenze, id. id. id. id.

I seguenti ufficiali di cavalleria sono promossi al grado superiore.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Coardi Bagnasco di Carpenetto cav. Vittorio — Guidobono Cavalchini Garofoli barone cav. Gregorio — Valle cav. Giuseppe.

Capitani promossi maggiori:

Clivio Luigi — Cocchiglia Luigi — Litta-Modignani nobile patrizio milanese cav. Vittorio — Cerruti cav. Giuseppe.

Tenenti promossi capitani:

Gambardella Eugenio — Rusconi Massimiliano — Simonetti Bevilacqua Alessandro — Carradori Attilio — Casoni Giovanni — De Salvo Raffaele — De Vito Piscicelli Gerardo — Rocchi Rocco — Catanzaro Santini Luigi — Guerra Umberto — Mamoli Cesare.

Sottotenente promosso tenente:

Pansoya Di Borio Luigi.

Arma di artiglieria.

Con RR. decreti del 6 giugno 1901:

Torella Giuseppe, tenente reggimento artiglieria montagna, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

I seguenti ufficiali d'artiglieria sono promossi al grado superiore:

Tenenti promossi capitani:

Luzzatto Adolfo — Decugis Luigi — Ginocchio Carlo.

Sottotenente promosso tenente:
Boniti Geraldo.

Personale permanente dei distretti.

Con RR. decreti del 6 giugno 1901:

Cava cav. Ercole, tenente colonnello comandante distretto Castrovillari, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 luglio 1901.

Clivio cav. Ernesto, maggiore distretto Treviso, id. id., a sua domanda, dal 1° id.

Luda di Cortemiglia Massimiliano, capitano id. Varese, collocato in riforma per infermità non provenienti dal servizio, dal 1° luglio 1901, ed inscritto nella riserva.

Soldano Enrico, id. 41 id., trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti.

I seguenti ufficiali superiori sono trasferiti nel ruolo del personale permanente dei distretti e nominati comandanti o destinati al distretto per ciascuno indicato.

Dalmasso cav. Pio, tenente colonnello 71 fanteria, nominato comandante distretto Frosinone.

Ciuffo cav. Francesco, id. 48 id., id. id. id. Caltanissetta.

Foscolo conte Daulo, maggiore 13 id., destinato distretto Piacenza (relatore).

I seguenti ufficiali del personale permanente dei distretti sono promossi al grado superiore.

Tenenti colonnelli promossi colonnelli:

Toselli cav. Ernesto, comandante distretto Massa, continuando nell'anzidetta carica.

Garelli cav. Giacinto, id. id. Forlì, nominato comandante distretto Chieti.

Capitano promosso maggiore:
Ditta cav. Vincenzo.

Tenente promosso capitano:
Amendola Raffaele.

Personale delle fortezze.

Con RR. decreti del 6 giugno 1901:

I seguenti capitani sono promossi maggiori:
Breda cav. Rocco — Breda cav. Guido.

Corpo sanitario militare.

Con RR. decreti del 6 giugno 1901:

Bisbini cav. Pietro, capitano medico 4 genio, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° luglio 1901.

Tenenti medici promossi capitani medici:
D'Elia Alfonso — Marsanich cav. Arturo — Vinci Angelo.

Corpo di commissariato militare.

Con RR. decreti del 6 giugno 1901:

Tenenti commissari promossi capitani commissari:
Ravetti Luigi — Azzolina Giacinto.

Corpo contabile militare.

Con RR. decreti del 6 giugno 1901:

Salvadori Vittorio, tenente contabile in aspettativa, richiamato in servizio.

Callioni Ilario, id. in aspettativa, id. id.

Di Stefano Giuseppe, id. id. per sospensione dall'impiego, id. id.

Iannitti Federico, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

I seguenti ufficiali contabili sono promossi al grado superiore.

Maggiori contabili promossi tenenti colonnelli contabili:
Giavelli cav. Carlo — Concone cav. Enrico.

Capitani contabili promossi maggiori contabili:
Rovatti Luigi — Capello Giovanni — Rossi cav. Angelo — Cicerone Giovanni.

Tenenti contabili promossi capitani contabili:
Antonicelli Filippo — D'Agostino Buracchio Giuseppe — Gallo Edoardo — Platania Giuseppe — Lentini Ciro — Borgini Enrico — Garau Palmerio — Caruso Emidio — Ruga Sesto.

I seguenti tenenti del corpo di commissariato militare sono trasferiti col loro grado ed anzianità nel corpo contabile militare:
Tosco Giovanni — Giardinieri Arturo.

Con R. decreto del 9 giugno 1901:

Poroli Luigi, tenente contabile magazzino casermaggio Ravenna, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 6 giugno 1901:

Bernabei Giuseppe, capitano veterinario 17 artiglieria, collocato in posizione ausiliaria, dal 1° luglio 1901.

I seguenti ufficiali del corpo veterinario militare sono promossi al grado superiore.

Capitano veterinario promosso maggiore veterinario:
Cattani Antonio.

Tenenti veterinarî promossi capitani veterinarî:
Benedetti Andrea — Cantoni Antonio.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della Guerra.

Con RR. decreti del 6 giugno 1901:

Gleyeses cav. Francesco, capo sezione di 1ª classe, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio, col grado onorario di direttore capo di divisione.

Parenti cav. Francesco, ufficiale d'ordine di 1ª id. — Navarrini cav. Rinaldo, id. 1ª id. — Tosetti Pietro, id. 2ª id. — Beni Giuseppe, id. 2ª id., collocati a riposo a loro domanda, per anzianità di servizio.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 6 giugno 1901:

Basteri cav. Luigi, tenente colonnello fanteria, richiamato in servizio temporaneo, trasferito ruolo del personale permanente dei distretti e nominato comandante distretto Forlì.

Guasco cav. Stefano, id. personale permanente distretti, comandante distretto Vercelli, ricollocato in posizione ausiliaria.

Fabris cav. Tristano, id. id. id., in servizio presso il comando del corpo di stato maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 luglio 1901.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 9 giugno 1901:

Montuschi Domenico, sottotenente 2 genio (T), accettata la dimissione dal grado.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 6 giugno 1901:

La Rotonda Aurelio, militare di truppa, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 6 giugno 1901:

Travaglini Davide, capitano veterinario, dispensato da ogni servizio militare per infermità indipendente da cause di servizio, conservando il grado con la relativa uniforme.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con RR. decreti del 21 aprile 1901:

Vergano Sebastiano, ispettore, rettificato il nome in Lodovico.

Rossi Luigi di Cesare, ufficiale, collocato d'ufficio in aspettativa, per motivi di malattia.

Con decreti Ministeriali del 21 aprile 1901:

Ai seguenti ufficiali è concesso l'aumento sessennale di stipendio:

Pelisseri Ernesto — Gianotti Giuseppe — Leva Pietro — Bruno Antonio — Sabatini Antonio — Verre Giovanni Maria — Rebusso Dante — Siricio Enrico — Pizzuti Enrico — Arabia Luigi — Carnevalini Giulio — Fattorini Edoardo — Valeau Evaristo — Risso Antonio — Campodonico Antonio — Vianti Giuseppe — Musso Felice — Piaggio Giambattista — Cozzani Antonio Federico — De Benedetti Giovanni Battista — Novella Giovanni Battista — Ricciardi Francesco — Ferretti Federico.

Con decreti Ministeriali del 30 aprile 1901:

Ai seguenti telegrafisti è concesso l'aumento quadriennale di stipendio:

Frau Giacomo — Pesenti Cesare — Penco Angelo — Sartini Angelo — Palermo Francesco — Senesi Daniele — Caffiero Francesco — Beggiolini Arnoldo — Armone Saverio — Franchini Adolfo — Elena Nicolò — Picello Domenico — Salemi Antonietta nata Carta — Villelli Luigi — Custo Domenico — Primicerio Mattia — De Bartolomeo Giuseppe — D'Amore Eugenio — Bucarelli Vincenzo — Escalona Gaetano — Macchia Metello — Ferrantelli Michele — Trombetti Alfonso — Gallo Paolo — De Sensi Giuseppe — Di Criscienzo Luigi — Monteduro Antonio — Barbero Antonio.

Con decreti Ministeriali del 30 aprile 1901:

Cardea Anna, aiutante telegrafica, nominata ausiliaria di 4ª classe.

Con RR. decreti del 5 maggio 1901:

Fiore dott. Massimo, ufficiale, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Malaguzzi De Valery Daria, assistente telegrafica, rettificato il cognome in Malaguzzi Valerj.

Con RR. decreti del 9 maggio 1901:

Miani cav. Pietro, direttore, collocato a riposo per motivi di malattia.

Ferri cav. Cesare, direttore, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Con decreto Ministeriale del 9 maggio 1901:

Chiosso Giovanni Battista, aiutante, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con RR. decreti del 12 maggio 1901:

Vagliani Giuseppe, vice direttore — Frinzi Francesco, capo ufficio — Rivaz Giulio, ufficiale, revocati dall'impiego.

Pesce Pietro, ufficiale, destituito dall'impiego.

Carnicella Vito, telegrafista, revocato dall'impiego.

Napoli Ludovico, telegrafista, richiamato dall'aspettativa.

Con RR. decreti del 19 maggio 1901:

Franz Guglielmo, capo ufficio, collocato d'ufficio in aspettativa per motivi di malattia.

Coppola Salvatore, capo ufficio, id. id.

Bachamann Isidoro, ufficiale, id. id.

Fusco Antonio, ufficiale, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di malattia.

Con RR. decreti del 26 maggio 1901:

Tarantino Raffaele, ufficiale, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di malattia.

Croce Edoardo, ufficiale, richiamato dall'aspettativa.

Ombres Luigi, telegrafista, rettificato il cognome in Ombres-Ponari.

Con decreto Ministeriale del 30 maggio 1901:

Romano Vincenzo, aiutante, richiamato dall'aspettativa.

Con decreto Ministeriale del 31 maggio 1901:

Vanzina Ermelinda, ausiliaria, collocata in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di malattia.

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 21 corrente, in Baressa, provincia di Cagliari, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 23 giugno 1901.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

SERVIZIO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Trasferimento di privativa industriale N. 2297.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Procédé de préparation des bains électrolytiques au moyen de la glycérine et des sels de tous les métaux dont on veut obtenir le depôt à l'état metallique », originariamente rilasciata al nome del sig. Marino Quintin ingegnere a Bruxelles, come da attestato delli 15 novembre 1899, n. 52815 del Registro Generale, già trasferita per intero al sig. Hoffmann Bernhard a Luxembourg, come da pubblicazione fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1901, n. 27, è stata totalmente trasferita al sig. von Liebermann dott. Fritz, a Berlino, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Berlino addì 15 novembre 1900, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano il giorno 11 dicembre detto anno, al n. 9484, vol. 1091, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano addì 17 dicembre 1900, ore 16.

Roma, il 14 giugno 1901.

Il Direttore Capo della Divisione Industria e Commercio
CALLEGARI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2364.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Perfezionamenti nelle macchine mescolatrici ed impastatrici », originariamente rilasciata al nome dei sigg. Giovara Carlo e Racca Carlo, a Torino, come da attestato delli 15 luglio 1896, n. 41639 del Registro generale, già trasferita totalmente al sig. Racca Carlo, a Torino, come da pubblicazione fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1899, n. 179, è stata trasferita per intero alla Ditta Fratelli Pellas di C. N., a Genova, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Torino il 6 marzo 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino il giorno 11 marzo 1901 al n. 15321, vol. 163, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino, addì 12 marzo detto, ore 9.

Roma, il 15 giugno 1901.

Il Direttore Capo della Divisione Industria e Commercio
CALLEGARI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2366.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Innovazioni nella costruzione dei pavimenti, dei soffitti e dei tramezzi pei fabbricati », originariamente rilasciata al nome del sig. Golding John French, a Chicago (S. U. d'America), come da attestato delli 13 novembre 1894, n. 37507, del Registro Generale, già trasferita per intero alla « Expanded Metal Company Limited », a Londra, come da pubblicazione fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1897, n. 65, è stata total-

mente trasferita ai signori Close William Brooks e Stevens William Henry Pern, a Londra, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Londra addì 20 febbraio 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano il giorno 6 marzo 1901, al n. 15907, vol. 1101, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano addì 15 marzo detto, ore 11,30.

Roma, il 19 giugno 1901.

Il Direttore Capo della Divisione Industria e Commercio

CALLEGARI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 273,235 d'iscrizione sui Registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 90,295 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 120, al nome di *Gallotta* Luisa, Nicoletta, Carlo e Giuseppa di Antonio, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre, domiciliati a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Gallotti* Luisa, Nicoletta, Carlo e Giuseppa di Antonio, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre, domiciliati a Napoli, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 giugno 1901.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 925,904 e N. 1,134,757 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 315 la prima, e per L. 60 la seconda, entrambe al nome di Levreri *Luigi* di Giuseppe, domiciliato in Pieve di Teco, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Levreri *Giuseppe-Luigi* di Giuseppe, ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 17 giugno 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta (Mod. 241), portante il n. 85 ordinale, il n. 84 di protocollo, e 152 di posizione, rilasciata il 31 maggio 1901, dall'Intendenza di Finanza di Ravenna, all'avv. Sorcinelli Ferruccio fu Ubaldo, direttore della Banca Popolare di Faenza, pel deposito da questi fatto di n. 3 cartelle al portatore, Consolidato 5 0[0, della complessiva rendita di L. 200 e con godimento dal 1° gennaio 1900.

A' termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico 8 ottobre 1870, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, la ricevuta indicata non avrà più nessun valore, e si consegnerà all' interessato il titolo derivante dal tramutamento delle cartelle di cui sopra.

Roma, il 3 giugno 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso.

Rilascio di una nuova Serie di cedole per le Obbligazioni Comuni delle Ferrovie Romane passate a carico dello Stato in virtù della legge 29 gennaio 1880, N. 5249.

Con lo stacco della cedola N. 86 (scadenza 1° luglio 1901) rimanendo prive di cedole le Obbligazioni dette *Comuni delle Ferrovie Romane*, passate a carico dello Stato in virtù della legge 29 gennaio 1880, N. 5249, si è stabilito di unire alle medesime un nuovo foglio di 30 cedole, dal N. 87 (scadenza 1° gennaio 1902) al N. 116 (scadenza 1° gennaio 1916).

Si avvertono pertanto i possessori di tali Obbligazioni che per ottenere il nuovo foglio di cedole loro spettante, potranno, a cominciare dal 1° luglio 1901, presentarle prive di cedole o a questa Direzione Generale direttamente, oppure alle Sezioni di R. Tesoreria presso gli stabilimenti della Banca d'Italia nei capiluoghi di provincia, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta in modo chiaro dal richiedente col suo cognome, nome, paternità e domicilio, e coll'indicazione della Sezione di R. Tesoreria da cui si desidera sia fatta la riconsegna delle Obbligazioni munite del nuovo foglio di cedole.

L'ufficio cui verranno presentate le Obbligazioni ne rilascerà analoga ricevuta munita del bollo d'ufficio; ed il presentatore dovrà conservarla per restituirla all'atto del ritiro delle Obbligazioni corredate del nuovo foglio di cedole.

Roma, il 12 giugno 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 giugno, in lire 104,48.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti

nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

25 giugno 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	102,20 3/8	100,20 3/8
	4 1/2 % *netto*	112,16 1/4	111,03 5/8
	4 % *netto*	102,14	100,14
	3 % *lordo*	62,09	60,89

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 65 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale

In esecuzione del decreto Ministeriale in data 1° volgente mese, è aperto il concorso per l'ammissione di 65 alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal Regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno, approvato con R. decreto 12 novembre 1899, n. 407.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di ottobre prossimo venturo presso il Ministero dell'Interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate dai concorrenti, non più tardi del giorno 31 agosto, alla prefettura della provincia nella quale eglino risiedono e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di dimora;

4° fede penale di data recente;

5° certificato medico comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego;

6° certificato di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una delle Università dello Stato, o il diploma della Scuola di scienze sociali in Firenze.

Il candidato fornito di diploma della predetta Scuola produrrà pure quello di licenza liceale, riportata in un Istituto governativo o pareggiato, e dovrà inoltre provare di avere regolarmente compiuto i tre anni di studî prescritti dagli statuti della Scuola di scienze sociali, e di aver superato con plauso l'esame finale.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare le nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gl'impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che abbiano meno di diciotto anni e più di ventisette di età.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. Diritto civile;

II. Diritto costituzionale;

III. Diritto amministrativo;

IV. Diritto penale (Libro 1°);

V. Diritto commerciale;

VI. Economia politica e scienza delle finanze;

VII. 1° legge elettorale politica;

2° legge sulla stampa;

3° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali, nelle loro linee generali;

4° legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa;

5° legge sul Consiglio di Stato e relativi Regolamenti;

6° legge sulla Corte dei conti;

7° legge sul Contenzioso amministrativo;

8° legge sui conflitti di attribuzione;

9° legge e Regolamento sull'ordinamento della giustizia amministrativa;

10° testo unico della legge comunale e provinciale e relativo Regolamento;

11° legge e Regolamento di pubblica sicurezza;

12° legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e Regolamenti relativi;

13° legge e Regolamento sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

14° legge sulle opere pubbliche;

15° legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

16° leggi e Regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

17° legge e Regolamento sugli acquisti dei Corpi morali;

18° legge organica sulla pubblica istruzione e legge sulla istruzione elementare obbligatoria;

19° legge sul reclutamento del R. Esercito;

20° legge sui probi-viri;

21° legge sugli infortunî degli operai sul lavoro;

22° legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

23° legge sull'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

24° legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e i primi due titoli del Regolamento relativo;

25° leggi sui prestiti ai Comuni ed alle provincie;

26° sistema tributario dello Stato, delle provincie e dei Comuni nelle linee generali e più specialmente le seguenti leggi:

a) testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

b) legge sull'imposta fondiaria;

c) legge per l'imposta sui fabbricati;

d) legge sull'imposta di ricchezza mobile;

e) legge sui dazî di consumo ed altre tasse indirette;

f) leggi per le tasse locali: sul valore locativo, di fuocatico, sul bestiame, sulle bestie da tiro, sella e soma, sugli esercizî e rivendite, sulle vetture, sui domestici, ecc., ecc.

VIII. Storia letteraria e civile d'Italia del medio evo (anno 476) sino ai nostri giorni;

IX. Una lingua straniera (francese, inglese o tedesca) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai nn. I, II, III e VI.

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del concorso dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un'indennità mensile, non superiore alle lire cento, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale o da quella delle loro famiglie.

Roma, addì 4 maggio 1901.

Il Direttore Capo della Divisione 1ª
SCAMUZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Martedì 25 giugno 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15,45).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

CREMONA, relatore, sul processo verbale. Rileva che nel resoconto sommario di ieri sono state riportate le seguenti parole del senatore Pierantoni, che non gli erano peraltro sfuggite:

« In occasione della luttuosa circostanza della morte di Re Umberto fu incaricato dal Consiglio accademico di redigere l'indirizzo al Re; i pochi del Consiglio accademico tolsero le ultime parole in cui si diceva: « La Università fa voti che da queste « aule dalle quali escono gagliardi ingegni, istruiti alla lotta « dell'intelligenza, escano cittadini devoti al Re ed alla Patria ».

« Fu soppresso questo brano perchè non si voleva dispiacere agli studenti socialisti (Movimenti e commenti) ».

Dichiara che il senatore Pierantoni è stato completamente tradito dalla sua memoria; non esiste nulla di quanto fu da lui asserito.

Non vi fu Consiglio accademico; solo il rettore Luciani adunò alcuni suoi colleghi per avere il loro parere sull'indirizzo redatto dal senatore Pierantoni, che non piacque ad alcuno, non per la sostanza, ma per la forma.

E fu dato incarico al prof. Monaci di recarsi dal prof. Pierantoni per concordarsi con lui per le modificazioni.

Questa la verità.

Non si è parlato affatto di studenti o socialisti o clericali; e soggiunge che non è sicuro nemmeno che le parole ricordate dal senatore Pierantoni esistessero nell'indirizzo.

Il senatore Pierantoni certo ha errato e gli sembra che non sarebbe opportuno che negli atti del Senato restassero queste parole che in fine dei conti accusano un assente che non può difendersi.

Parla dei disordini universitari ultimi e dichiara che il Consiglio accademico non scese mai a nessuna transazione, e chiama a testimonio lo stesso ministro.

Narra come si passarono le cose e crede che non sarebbe giusto che il senatore Pierantoni insistesse nel criticare l'operato del Consiglio accademico (Approvazioni).

PIERANTONI. Il senatore Cremona, prendendo a base il resoconto sommario, è partito dalla premessa che si trattasse di *Consiglio accademico*, mentre invece si doveva dire *Corpo accademico*.

Spiega meglio il suo concetto circa il modo come è composto il Consiglio accademico. Ricorda poi come si sono svolti i fatti in occasione della luttuosa circostanza della morte di Re Umberto e dice come da' suoi colleghi del Corpo accademico gli venisse dato l'incarico della redazione dell'indirizzo al nuovo Re.

Pubblicato dai giornali l'indirizzo da lui redatto, vide che se ne era cambiata la chiusa. Per provarlo ne legge il testo. Ciò che disse ieri gli fu riferito dallo stesso Rettore del tempo e da colleghi.

Il fatto saliente è che l'Università di Roma non ha adempiuto al compito di commemorare Re Umberto.

CREMONA, relatore. Il senatore Pierantoni ha spostato la questione. Ora egli nota che nel suo discorso si è limitato a dire che non era esatto ciò che si è affermato ieri dal senatore Pierantoni, che il Consiglio accademico avesse soppresso le parole ricordate, per paura degli studenti socialisti.

Crede che il senatore Pierantoni non abbia operato correttamente, chiamando in causa il Rettore dell'Università che non si può difendere.

PIERANTONI. Torna a ripetere che non ha parlato di Consiglio, ma di Corpo accademico. Del resto mantiene quanto ha detto.

CREMONA, relatore. Anch'egli fa altrettanto.

PRESIDENTE. Le testuali parole dei senatori Cremona e Pierantoni saranno inserite nel processo verbale dell'odierna seduta...

PIERANTONI. Chiedo di mantenere integro ciò che è stato scritto dalla stenografia.

PRESIDENTE. Il senatore Cremona si è mostrato verso di lei molto arrendevole, on. Pierantoni, perchè lo ha chiamato giudice, se credesse mantenere, oppur no, le parole da lei pronunciate nella seduta di ieri. Il senatore Cremona ha detto e sostenuto, che il Consiglio accademico non s'è neanco adunato, e però non ha potuto prendere quella deliberazione, ed esprimere quel giudizio di cui ha parlato l'on. Pierantoni, che ritiene offensivo pel Consiglio accademico. Questo è il punto principale che importava chiarire ed ha formato il soggetto delle osservazioni presentate dall'on. Cremona, e delle dichiarazioni del senatore Pierantoni delle quali si terrà conto nel verbale della seduta odierna.

Dopo di ciò mette ai voti il processo verbale.

(Approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto, per la nomina di tre commissari di vigilanza al Fondo per l'emigrazione (legge 31 gennaio 1901, n. 23):

Senatori votanti 72
Maggioranza. 37

Eletti i senatori Accinni, con voti 40; Cavasola, con voti 40; Adamoli, con voti 39.

Commemorazione del senatore Bargoni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi.

Anche oggi vi reco un triste annunzio. In questo stesso mattino, Angelo Bargoni, il nostro ben amato e riverito collega, è morto in questa Roma, e con esso si è spenta una fra le più belle figure, che dal 1848 in poi, fino alla costituzione del Regno d'Italia, furono e rimasero sempre all'avanguardia del movimento patriottico per il riscatto nazionale.

E valga il vero. Non ancora ventenne — giacchè era nato a Cremona nel maggio del 1829 — Angelo Bargoni prese parte alle campagne del 1848 e 1849, e poichè l'infausta giornata di Novara aveva posto fine alle ordinate battaglie, accorse subito a Venezia, indi a Roma, dove si combatteva ancora contro le truppe scese di Francia a rialzare il trono papale. Vissuto poscia nelle sante cospirazioni, il nostro bravo collega fu ancora tra i primi, che nel 1860 seguirono Giuseppe Garibaldi nella gloriosa spedizione di Sicilia, sempre al primo posto nei combattimenti, consigliere di poi e segretario generale nel Gabinetto dei prodittatori Depretis e Mordini.

Posate indi a poco le armi, e chiusa coi plebisciti l'èra delle cospirazioni, si apriva al Bargoni la vita dell'uomo politico. Entrato nel 1863, per volontà degli elettori di Corleone, a sedere nella Camera dei deputati, l'ardente democratico, che era pure l'uomo di forti studî e di saldi convincimenti, si andò via via accostando a consigli più temperati, che gli persuasero nel 1869 di entrare nel gabinetto Menabrea, come ministro della pubblica istruzione, poi in quello retto dal Depretis nel 1877, quale ministro del tesoro, dopo aver percorso lodevolmente la carriera

delle prefetture, nelle principali città del Regno, che gli veniva offerta dal ministro Lanza nel 1871.

Piace soggiungere, che appunto in quel tempo lo stesso ministro Lanza gli affidava, a segno di onore, il gradito incarico di condurre in Italia le ceneri di Ugo Foscolo, che adempiè con religiosa sollecitudine.

Fu nel 1876 che il Bargoni fu elevato alla dignità Senatoria, ma poichè uscito dal ministero gli era parso di accettare la direzione di una grande Compagnia, entrò nell'animo dei più, che intendesse ridursi definitivamente a vita privata; quando, scorsi parecchi anni, domandò di rientrare nei pubblici uffizi, e vi rientrò di fatti con la qualità di Consigliere di Stato, che gli consentì di prendere larga parte ai lavori del Senato.

Così di questo valentuomo che piangiamo estinto, si può affermare con sicurezza di giudizio, che nella seconda metà del viver suo, fino alla tarda vecchiaia, si rese egualmente benemerito coi preziosi servizi resi alla patria, siccome dalla prima giovinezza le aveva dato tutto sè stesso, perchè fosse libera ed indipendente da ogni dominazione straniera.

Rimanga adunque vivo e caro nell'animo dei giovani, come rimarrà nei nostri cuori, il ricordo di questo integro e laborioso patriota. E così Iddio misericordioso che non gli risparmiò in vita le più dure prove sostenute con ammirabile fortezza d'animo, conceda all'amico e collega nostro la pace eterna dei giusti (Vive e generali approvazioni).

NASI, ministro dell'istruzione pubblica. La scomparsa di uomini, come il senatore Bargoni, rappresenta un vero lutto nazionale.

Il senatore Bargoni fu un grande intelletto, un patriota emerito.

Si associa, come cittadino italiano e come rappresentante il Governo, alla commemorazione letta dal Presidente per un uomo che ha lasciato così largo ricordo di sè e così sincero rimpianto (Benissimo).

Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 167).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri venne chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore ed al ministro.

CREMONA, relatore. Ringrazia gli oratori che hanno elogiato la sua relazione. È d'accordo coi preopinanti che hanno lamentato il continuo fare e disfare di leggi e di regolamenti in materia d'istruzione pubblica.

Rileva come l'istruzione secondaria sia stata in questi ultimi anni continuamente perseguitata da decreti e da Regolamenti che includevano concessioni e favori contrari alle leggi e che l'oratore enumera; concessioni non dettate da interesse pubblico ma da una pietà malsana, con grave detrimento degli studî e della cultura nazionale (Bene!).

Da ciò una maggior folla di giovani che si presentano alle scuole secondarie ed alle Università, un continuo aumento di licenziati e di laureati, e per conseguenza, per le nostre condizioni economiche, un grande numero di spostati e di laureati disoccupati.

È un fenomeno sociale che deve impensierire seriamente qualunque Governo.

Lamenta pure le concessioni fatte per le ammissioni agli studî universitari, di giovani non licenziati, concessioni che danneggiano non solo gli studî, ma anche le finanze dello Stato, come l'oratore dimostra.

Sarebbe tempo che questi atti di debolezza cessassero una buona volta ed invita il Governo a porsi su di una retta via ritornando le nostre scuole alla legge; se il ministro ciò facesse acquisterebbe una grande benemerenza verso il paese (Benissimo!).

Il ministro deve pensare anche alla buona scelta del personale insegnante e vigilare perchè gli esami siano severi secondo giustizia. L'indulgenza negli esami è la più cattiva consigliera delle cose scolastiche.

E quando, nonstante l'osservanza di tutti questi criterî, non si ottenesse lo sfollamento da tutti desiderato, allora si dovrebbe pensare all'aumento delle tasse scolastiche per le scuole secondarie.

Vorrebbe che il Governo favorisse l'affluenza dei giovani nelle scuole industriali, agricole e commerciali.

Nella società italiana evvi il pregiudizio che le scuole da preferirsi siano quelle secondarie-classiche; crede che il Governo farebbe opera buona se rendesse più difficile l'accesso a tali scuole e più facile quello alle scuole industriali, agrarie e tecniche.

Le scuole classiche crede debbano essere riservate alle classi agiate ed ai giovani d'ingegno, anche se poveri. Le altre dovrebbero essere alla portata di tutti.

Parla della libera docenza, e dichiara di aver fede nei grandi servigi che essa può rendere all'insegnamento. Nota che la grandezza scientifica della Germania è dovuta in gran parte alla libera docenza. Pur troppo le disposizioni della legge Casati sulla libera docenza o non furono bene applicate o malamente interpretate. Per molti anni e fino al Ministero Bonghi la libera docenza fu quasi lettera morta; venne restituita alle sue funzioni dalla legge Bonghi, che però ha prodotto effetti diametralmente opposti a quelli che si attendevano, e che portarono a quegli inconvenienti che tutti lamentano, perchè venne interpretata a rovescio, come l'oratore dimostra.

Vorrebbe che ciascun corso libero fosse singolarmente retribuito; così si potrebbero avere i mezzi per provvedere ai corsi complementari e sarebbe possibile quella onesta gara che la libera docenza deve fare ai docenti ufficiali.

Così si ovvierebbe pure agl' inconvenienti degl'incarichi con grande vantaggio dell'insegnamento.

Crede che le libere docenze ben applicate risanerebbero in gran parte l'ambiente universitario.

Eccita il ministro a risolvere questo problema, la cui maggiore difficoltà sta nella parte finanziaria, poichè il ministro del tesoro dovrebbe rinunziare ad un provento.

Ma il sacrificio del tesoro non sarebbe poi così grave, messo a raffronto col beneficio che ne ritrarrebbero le Università che, peraltro, lo ripete, potrebbero risparmiare gran parte degli incarichi.

Accenna alla questione sollevata dal senatore Paternò per le scuole di applicazione degli ingegneri. Nota che l'elettrotecnia ha già occupato un buon numero di ingegneri; però si associa alle sue considerazioni e crede che il ministro farebbe bene a portare su di esse la sua attenzione.

Si unisce al senatore Todaro nel raccomandare al ministro che venga continuato il sussidio alla Federazione ginnastica.

Quanto alle osservazioni del senatore Dini ed alla sua proposta concretata nell'ordine del giorno, dice che vi si associerebbe, ma non vorrebbe che la nuova tassa escogitata avesse da intralciare la riforma della libera docenza.

Non parla dei varî argomenti trattati nella relazione, e specialmente della dotazione alla biblioteca Vittorio Emanuele, perchè spera che il ministro vorrà portare su di essi la sua benevola attenzione (Approvazioni).

PRESIDENTE. Dà lettura del seguente ordine del giorno presentato dal senatore Dini:

« Il Senato invita il Governo a presentare sollecitamente al Parlamento un progetto di legge per una riforma delle disposizioni relative alle tasse per l'istruzione superiore; e ciò allo scopo di ottenere da queste un maggior provento, col quale, a partire dall'esercizio 1902-903:

« 1. possano essere reintegrate le dotazioni relative all'istruzione superiore ed alle biblioteche, togliendo col detto esercizio

la diminuzione dei decimi d'imposta ai relativi stanziamenti dalle leggi del bilancio;

« 2. possano essere migliorati anche ulteriormente gli assegni del bilancio per le varie dotazioni degli stabilimenti scientifici delle Università ed altri istituti d'istruzione superiore, dove l'insegnamento viene dato con maggior sviluppo, o dove si ha un maggior lavoro ed una maggiore produzione scientifica;

« 3. possano essere aumentati in misura conveniente gli stanziamenti annuali delle somme che restano ogni anno a disposizione del ministro per supplemento alle dotazioni e per le maggiori spese che possono occorrere per l'istruzione superiore;

« 4. si abbiano i fondi per poter provvedere, con convenzioni da approvarsi con leggi speciali, all'assegnazione di somme annue, e per determinati periodi di tempo, pel miglioramento ed arredamento dei locali universitari, dei gabinetti, laboratorî ed altri stabilimenti scientifici per l'istruzione superiore, quando vi siano concorsi degli enti locali ».

Legge inoltre un altro ordine del giorno presentato dai senatori Cantoni, Finali ed altri, così concepito:

« Il Senato fa voto perchè il Governo nomini una Commissione, nella quale anche il Parlamento abbia i suoi rappresentanti, incaricata di coordinare tutte le disposizioni delle leggi e Regolamenti concernenti l'istruzione pubblica coll'intento principale di rendere più coerenti e più stabili i suoi ordinamenti ».

NASI, ministro della pubblica istruzione. È grato ai diversi oratori che hanno preso la parola, in particolare al relatore, di aver portato in questa discussione la loro alta competenza.

Dirà brevemente le sue impressioni, la più forte delle quali si è che la riforma scolastica attende da troppi anni la sua risoluzione, quantunque per questa risoluzione non manchino nè la maturità, nè la spinta dell'opinione pubblica, nè il valore dei proponenti.

Nelle cose della vita pubblica da noi si crede di poter mutare troppo facilmente, ciò che in parte forse dipende dal carattere speciale della vita moderna.

È però notevole la tendenza di un ritorno all'antico, che avverte appunto della difficoltà di venire a mutamenti radicali, che possono anche essere errati.

Per parte sua è favorevole al concetto di mantenere integra la legge, magari con qualche ritocco; senza però scostarsi dalle sue disposizioni fondamentali (Approvazioni).

È favorevole alle piccole riforme che determinino lo spirito intellettuale e morale degli istituti scolastici, riforme che non richiedono nè grandi progetti nè grandi spese.

Nell'ordinamento scolastico vi è una grande lacuna, ed è che l'insegnamento elementare è incompleto ed insufficiente; tenterà di rimediarvi, ma crede ciò non sia possibile senza arrivare ad una *contribuzione scolastica*, quantunque alcuni degli oratori si siano mostrati contrari a questo concetto.

L'ordinamento della scuola secondaria e l'ordinamento universitario sono due problemi tra di loro intimamente connessi.

Il liceo e l'istituto tecnico dovrebbero preparare la mente degli alunni, creare la loro personalità, mentre ora questi istituti sono fondati sopra un sistema vieto di coercizione.

Dubita che, se non altro in parte, i disordini universitari derivino dal brusco passaggio dalla coercizione della scuola secondaria alla libertà delle Università.

La scuola secondaria è anche accusata di essere fonte di parecchie malattie quale la miopia, l'anemia e la nevrastenia; ciò dipende dal fatto che questa scuola non è, come dovrebbe, in relazione colla vita ordinaria.

Si è parlato di semplificare i programmi, di ridurre gli orari. Crede che più che alla quantità delle materie insegnate bisogna guardare al modo con cui sono insegnate, ed alla qualità di chi impartisce l'insegnamento.

Il professore, specialmente nei grandi centri, è costretto ad assumere troppi incarichi, e questo è grave inconveniente.

Quasi tutti gli oratori furono concordi nel lamentare i troppo frequenti mutamenti. Ne conviene: non grandi ma piccole modificazioni e soprattutto sollecite.

Ritiene che le due tendenze, quella che vorrebbe dare alle nostre scuole secondarie un indirizzo classico e quella che vorrebbe loro dare un indirizzo scientifico, possano benissimo conciliarsi.

La questione del greco si può dire risoluta in fatto; nel modo come è insegnato da noi è un tirocinio faticoso che serve meno di una lingua moderna (Approvazioni). Ma rendendolo facoltativo non vuol dire che lo si voglia abolire; chi vi ci fosse portato lo studierà sempre. Facendolo facoltativo non significa però che non debba essere studiato da quelli pei quali è preparazione di studî indispensabili.

Osserva poi al senatore Miraglia che gli esami o molti o pochi debbono essere fatti severamente e seriamente, come prova effettiva della capacità dei giovani.

Purtroppo ciò non avviene in Italia, neppure per gli esami universitari.

Da una statistica gli risulta che nell'Università di Roma si esaminarono, in un giorno, 63 alunni; ora, dati 20 minuti di esame per alunno, si avrebbe una durata di esami di circa 21 ore. Gli ordinamenti attuali sono difettosi, e vanno modificati; vi ha già pensato, e spera di poter applicare, a novembre, un nuovo ordinamento.

Dichiara che le osservazioni del senatore Miraglia, per quanto ammirevoli, non lo hanno convinto.

Inconvenienti ve ne saranno sempre; bisogna cercare di rimuoverli.

Terrà conto delle osservazioni fatte dallo stesso senatore Miraglia sull'insegnamento tecnico, un po' in contraddizione con quelle espresse dal senatore Cantoni. Procurerà di non dispiacere nè all'uno, nè all'altro, nei limiti del possibile.

Osserva poi che nelle scuole secondarie ed anche nelle superiori i professori esercitano poco i loro alunni, e si limitano a prepararli agli esami. Di ciò si duole, e provvederà ad ovviarvi.

Quanto ai concorsi universitari afferma che darà la massima cura, perchè le cattedre non siano concedute che dopo concorsi ed ai più meritevoli (Approvazioni).

Il relatore ha raccomandato di portare nelle scuole secondarie un certo sentimento di rigore. Crede di avere dimostrato col fatto di non mancare di fermezza, e porta ad esempio la sua condotta verso gl'istituti pareggiati.

Lontano dal combattere chicchessia, lo Stato non deve mettere le armi in mano ai nemici della patria, a qualunque partito appartengano (Bene!).

Non è troppo favorevole alla scuola unica.

Ritiene che nelle nostre scuole secondarie esista ancora troppo formalismo. La scuola secondaria deve essere scuola di coltura generale, preparatrice alle scuole veramente professionali. Spera di poter presto presentare il suo pensiero in una forma più concreta.

E passa alla questione delle Università.

Ricorda le dichiarazioni fatte in Senato nel mese di marzo, e nulla ha oggi da toglierví.

Quanto ai disordini disciplinari, si associa al biasimo ieri inflitto dal senatore Pierantoni agli studenti dell'Università di Roma.

Rispetta le norme universitarie vigenti, per le quali il ministro non può intervenire se non in determinati casi.

Ricorda quanto esso ebbe a scrivere al rettore e deplora che la forza pubblica non abbia saputo evitare quei vandalismi. Esclude che l'Università sia un asilo (Benissimo!); è un istituto scientifico e quando lo studente si permette commettere vanda-

lismi, è un malfattore qualunque che deve sottostare alla legge (Vive approvazioni).

Si duole che il concetto di asilo sia perfino penetrato nel sentimento della forza pubblica (Approvazioni). Non è del parere che la forza pubblica non possa entrare nell'Università quando vi si commettono reati. È per questo che permise che fossero denunziati all'autorità giudiziaria gli autori degli ultimi disordini di Roma.

Difende il rettore dell'Università romana dalle critiche mossegli dal senatore Pierantoni.

Afferma di aver concesso il doppio appello negli esami per vedere se veramente esso fosse necessario, oppure se non fosse che una scusa per ritardare gli esami. Crede di avere così giustificata la sua condotta negli ultimi fatti.

È lieto che la legge Casati torni ancora a raccogliere grandi simpatie ed accetta l'ordine del giorno Cantoni che chiede sieno coordinate in testo unico tutte le leggi relative alla pubblica istruzione.

Ricorda le promesse che su questo argomento ebbe a fare nell'altro ramo del Parlamento, ed assicura esser sua intenzione di nominare un'autorevole Commissione che proceda a questo lavoro di coordinamento.

È favorevole alla diminuzione del numero delle materie obbligatorie, ma anche questo rientra nel problema generale della divisione dell'insegnamento in scientifico e professionale.

Il difetto del nostro ordinamento universitario è quello di volere un unico tirocinio e costringere i giovani ad esami anche su materie che sarebbero non strettamente necessarie.

Concorda in parecchie delle cose dette dal senatore Maragliano, specialmente circa gli esami di concorso, le nomine dei professori straordinari, la composizione delle Commissioni esaminatrici.

Su questo argomento è favorevole al concetto di una maggiore vigilanza da parte dell'Amministrazione centrale, ritornando anche per ciò alle savie disposizioni della legge Casati.

Parla della libera docenza. Le sue opinioni sono note. È un argomento interessante a cui si appuntano tutte le simpatie, anche quella dei professori ufficiali.

Scagiona la libera docenza dalle soverchie accuse che le si muovono; e dice che molti mali che le si imputano sono comuni all'insegnamento ufficiale.

Quanto al metodo del pagamento, non può accettare senza riserva le proposte del senatore Cremona, che non sono scevre di inconvenienti, come dimostra.

Prende impegno però di risolvere la questione della libera docenza in modo che non si riduca più alla semplice caccia delle firme e ne resti risollevato il prestigio.

Nota poi che la libera docenza non è di così grave carico alle finanze dello Stato come qualche oratore ha affermato.

Quanto all' insegnamento scientifico universitario, riconosce la necessità di provvedere all' aumento della dotazione dei gabinetti.

Non è contrario al concetto espresso dal senatore Dini circa le tasse scolastiche e crede che forse il ministro del tesoro gli sarà grato del suo suggerimento, e più del ministro del tesoro gli sarà grato quello della pubblica istruzione, il quale potrà, colle nuove risorse, provvedere alle scarse dotazioni dei nostri istituti scientifici.

Divide l'opinione espressa dal senatore Todaro sull'insegnamento fisico e riconosce la bontà e le benemerenze della Federazione ginnastica italiana.

Ricorda quanto egli aveva proposto alla Camera elettiva al capitolo 113.

Spiega l'operato suo di fronte alle obiezioni della Giunta del bilancio che ricordava come le Società ginnastiche sussidiate siano parecchie.

Ad ogni modo nel bilancio nuovo procurerà che la somma desiderata dalla Federazione, sia iscritta; per quest'anno cercherà di aiutarla come meglio potrà, anche perchè la somma che essa richiede è assai modesta.

L'on. Paternò raccomandò la scuola d'applicazione di Palermo facendo notare l'importanza degli studî d'ingegneria, coordinati al progresso delle scienze elettrotecniche.

Ascriverà a sua fortuna se potrà contribuire alla fondazione di questo ramo d'insegnamento da annettersi alla scuola d'applicazione di Palermo, perchè è necessario spingere il paese in tutti i modi verso i grandi progressi della scienza moderna.

Accetta le raccomandazioni del senatore Buonamici e porterà tutta la sua attenzione sul modo come sono spese le somme portate dai capitoli pei servizi da lui indicati.

Quanto alla biblioteca Vittorio Emanuele, concorda nel riconoscere col relatore che ha bisogno di un miglior trattamento, ma è persuaso pure che si debba venire ad un completo riordinamento di tutte le biblioteche. La questione è complessa anche per ciò che ha riguardo alla conservazione dei libri. Ma promette che al più presto vi provvederà (Bene !).

Non può, però, prendere alcuno impegno circa l'aumento della dotazione della Vittorio Emanuele. Conferma in proposito quanto ebbe a dire alla Camera elettiva e promette al prossimo bilancio di sostenere nuovamente l'antico stanziamento per questa biblioteca.

Prega il senatore Cognata di concedergli di rispondere alle sue osservazioni, quando si discuterà il capitolo relativo alla conservazione dei monumenti.

Conchiude dicendo che se è vero che con atti del potere esecutivo si è potuto alterare lo spirito della legge Casati, egli cercherà il più che gli sarà possibile di ritornare al sano principio del rispetto alla legge, come cercherà di dare un taglio profondo nella foresta dei Regolamenti che affliggono la pubblica istruzione, certo di avere le approvazioni del Parlamento e di quanti si occupano della istruzione nazionale.

Non perderà di vista l'obiettivo principale della riforma scolastica che deve essere quello di mirare a fini alti ed educativi, al progresso morale e civile del paese.

Tutte le questioni, anche le più lontane dalla scuola, si risolvono in una questione di educazione pubblica.

Non bisogna dimenticare che la questione della scuola è oggi questione eminentemente sociale.

Incalzano tempi difficili; lo spirito di libertà ha prodotto i suoi beni ed i suoi mali. Se nei tempi passati la scuola poteva limitarsi ad insegnare l'obbedienza, la scuola moderna deve insegnare al giovane ad avere piena coscienza di sè stesso (Bene!).

Essa deve poi fecondare il sentimento del dovere congiunte a quello della Patria e di Dio.

Ci vogliono nelle scuole convincimenti profondi per poter volgere le menti alle grandi idealità.

In questo intento dice di avere prima raccomandato alle scuole un libro scritto da un grande cittadino italiano ed in questi giorni comprato e fatto distribuire un nuovo libro che gli pare costituisca un esempio efficace ed utile per l'educazione del paese; libro nel quale è narrato come un Re buono e sventurato, perchè cadde vittima del suo affetto verso il popolo, ed una Regina alla quale Dio volle concedere tutte le bellezze della virtù, educarono il loro unico figlio alle dure prove della vita, ai doveri di uomo e di Principe.

Possano questi semi fecondare nella scuola e ravvivare i sentimenti del patriottismo, infondendo ancora un maggiore sentimento di solidarietà tra la coscienza del popolo e la vita delle istituzioni.

Questo è l'augurio ch'egli fa dal Senato alle scuole del nostro paese (Vivissimi applausi; molti senatori si congratulano con l'oratore).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda il seguito della discussione è rinviato a domani.

Avverte che domani la seduta incomincierà alle ore 15 precise.

Levasi (ore 19.30).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 25 giugno 1901

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Vice Presidente DE RISEIS.

La seduta comincia alle 10.

STELLUTI-SCALA dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana di ieri, che è approvato.

GALLINI presenta la relazione sul disegno di legge relativo alla trazione elettrica sul tronco San Felice-Poggio Rusco.

Seguito della discussione del bilancio dei lavori pubblici.

RAGGIO ricorda le dichiarazioni dell'on. ministro circa la costruzione di tutte le linee domandate, che potessero avere il necessario e il sicuro traffico. E quelle franche dichiarazioni ottennero l'approvazione del Paese.

Ora è convinto che l'on. ministro, coerente al programma esposto, vorrà occuparsi delle linee di accesso al porto di Genova.

Accenna al sempre crescente sviluppo del traffico nel porto di Genova; e quindi alla necessità di sfollare il movimento delle merci che si agglomerano in conseguenza dell'insufficienza delle linee esistenti. Il tronco Genova-Rivorolo, e l'impianto della stazione di blocco daranno vantaggi, ma nota la limitazione della potenzialità della linea di Genova specialmente per l'insufficienza delle due gallerie dei Giovi.

Parla della linea Genova-Asti. Questa linea ad un solo binario ed a trazione semplice, non risponde al grande movimento commerciale del porto di Genova; essa non può avere che un'importanza d'ordine locale; nè con lieve spesa si potrebbero rendere migliori le condizioni di quella linea, essendo quasi impossibile la doppia trazione.

Accennato a parecchie opere che potrebbero facilitare il traffico, dimostra la necessità l'urgenza di un nuovo valico appenninico.

Le esigenze del commercio richiedono che l'on. ministro dei lavori pubblici si occupi seriamente, prontamente, di questo grave ed importante problema, e propone la nomina di una Commissione la quale scelga fra la Piacenza-Genova, la Gavi-Novi e la Genova-Ronco-Tortona (Benissimo! Bravo! — Congratulazioni).

RAVA, dopo aver rilevato che la spesa dei lavori pubblici non è tutta compresa in questo bilancio, dovendo integrarsi con le sovvenzioni alle costruzioni ferroviarie che sono inscritte nel bilancio del tesoro, invita il ministro a ripresentare al Parlamento il problema relativo alla concessione delle acque pubbliche, sul quale si è già pronunziato il Senato.

Deplora il ritardo di lavori di bonificamento già deliberati e per i quali sono già assegnati i mezzi necessari. Raccomanda quindi la sollecita esecuzione dei lavori di bonifica, specialmente nelle provincie di Bologna e Ravenna, ed il compimento della bonifica del Lamone.

Prega il ministro di riprendere in esame le domande di costituzione dei consorzi per le opere idrauliche montane; giacchè questi consorzi concorrono indirettamente al rimboscamento.

Lo prega altresì di risolvere il problema intricato delle strade comunali obbligatorie; notando che in queste materie è forse necessario il concorso dello Stato.

Chiede quando si potrà conoscere il risultato degli studî della Commissione incaricata di studiare l'esercizio ferroviario, ritenendo necessario avere elementi concreti per risolvere il grave problema.

Accenna a lacune ed imperfezioni negli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e chiede di conoscere la situazione della Cassa pensioni per i cantonieri provinciali.

Infine, ritornando sopra una raccomandazione fatta fino dal 1892, prega il Governo di tutelare il salario dei lavoratori addetti ai bonificamenti, riprendendo, ove occorra, un disegno di legge dell'on. Baccarini (Vive approvazioni).

TEDESCO passa in rassegna le opere compiute dal 1862 fino ad oggi; accenna al programma dei lavori stradali, marittimi, fluviali e ferroviarî che rimangono a compiere, e ricorda più specialmente la costruzione dell'acquedotto pugliese: opera altamente civile che sarà degno monumento ad una sacra e venerata memoria.

Osserva che il bilancio dei lavori pubblici è fra quelli che non si possono consolidare perchè troppo soggetto a spinte e pressioni.

Se si vuole una politica del lavoro coordinata alle condizioni del bilancio, bisognerà, egli dice, destinare alle opere pubbliche una percentuale dell'incremento normale delle entrate.

Aggiunge che il bilancio dei lavori pubblici è uno dei più efficaci e sicuri strumenti per la tutela dell'ordine pubblico. Si dovrebbe a suo avviso preparare nell'estate e in autunno un programma di lavori per l'inverno, ed abbozzare a grandi linee una specie di piano di mobilizzazione di operai.

Raccomanda l'aumento di organico del Genio civile; altrimenti lo studio dei progetti non potrà essere accurato, la sorveglianza dei lavori sarà imperfetta, e parte delle somme autorizzate dal Parlamento rimarranno inoperose con pericolo di rinvii e di storni.

Tratta brevemente delle costruzioni ferroviarie; riconosce che è debito di onore e di giustizia compiere il programma delle linee decretate fino dal 1879 (Bene! Bravo!).

Propone la riforma delle leggi sulle sovvenzioni chilometriche, nel senso di sospendere i sussidî a nuove linee, ed aumentare al di là delle 6000 lire quelli per le ferrovie complementari.

Invita il Governo a fare accurati studî per dissipare i dubbî sollevati nella Camera e fuori intorno all'urgenza di tutte le linee di accesso al Sempione (Approvazioni).

Parlando dell'esercizio ferroviario, osserva che le Convenzioni attuali, fondate sopra un sistema nuovo da esperimentare, fallirono nella parte più vitale che contiene l'organismo finanziario perchè furono troppo rosee le previsioni dei traffici, ed una lunga, gravissima crisi economica depresse i prodotti ferroviari.

Ricorda i miglioramenti conseguiti nel servizio ferroviario, sia per la sistemazione delle linee e delle stazioni, sia per l'aumento nelle velocità e nel numero dei treni (Interruzioni — Commenti) sia per le maggiori comodità offerte ai viaggiatori (Commenti).

Accenna che nel prossimo inverno si effettueranno con vetture lunghe intercomunicanti i principali treni; enumera i benefizî fatti al commercio con notevoli riduzioni di tariffe, con l'aumento quasi raddoppiato dei biglietti di andata-ritorno, con l'istituzione dei biglietti circolari combinabili e di quelli a zone assai graditi al pubblico.

Fa confronti con le ferrovie estere circa il termine pel ritiro delle merci.

Accenna ai grandiosi esperimenti di trazione elettrica che si faranno in quest'estate dalla Società Adriatica in Valtellina e dalla Mediterranea sulle linee varesine: esperimenti che a suo giudizio segneranno una data memorabile nella storia delle ferrovie, e che, insieme all'esercizio economico, potranno avere particolare influenza sul nuovo ordinamento.

Parlando dell'avvenire, si dichiara contrario all'esercizio di Stato perchè non sa concepire come possa costringersi fra le spire burocratiche un'industria come quella che ha per simbolo la ruota alata (Bene!).

È favorevole quindi all'esercizio privato: a condizione però che si abbiano buoni patti, e più specialmente che sia fortificata

l'autorità dello Stato (Vive approvazioni), e che sia risoluta con le più ampie e sicure guarentigie, senza privilegî per alcuno e con una grande equità per tutti, la questione del personale a cui lo Stato deve interessarsi non solo per ragioni d'ordine sociale ed economico, ma anche per ragioni finanziarie, perchè il personale delle tre grandi reti costa 121 milioni ogni anno (Commenti).

Conclude augurando che i banchieri non vorranno speculare sulle patriottiche titubanze da cui potrebbe essere preso il tesoro dovendo restituire nel 1905 oltre 400 milioni alle Compagnie ferroviarie; e che vorranno portare nei negoziati un grande spirito di moderazione. In caso contrario egli prevede che gli stessi amici dell'esercizio privato si uniranno ai fautori dell'esercizio governativo per intimare allo Stato l'orazione: *O quid agis? Fortiter occupa Portum!* (Vive approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore).

Presentazione di una relazione.

CARCANO presenta la relazione sul disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni alla legge sulla Cassa nazionale per gli operai ».

La seduta termina a mezzogiorno.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente VILLA.

La seduta comincia alle 14.

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi per motivi di famiglia gli onorevoli: Resta-Pallavicino, di giorni 10, Meardi, 5, Menafoglio, 5, Tripepi, 8, Testasecca, 8, Gesualdo Libertini, 4, Berenini, 3, Bianchi Leonardo, 3, Bovio, 3, Calleri, 3, Carboni-Boj, 3 e Lojodice, 3.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

BACCELLI A., sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio, risponde al deputato Nofri, che interroga « per conoscere se non creda che l'attuale legge sui *probi-viri* debba e possa estendersi, per l'industria dei trasporti, ai ferrovieri delle grandi reti, specie se operai, come lo è già al personale delle tramvie e ferrovie economiche, e nel caso negativo, se non intenda provocare quell'estensione con apposito disegno di legge ».

Nota che sulla quistione è intervenuto un parere del Consiglio di Stato, parere contrario all'estensione della legge sui *probi-viri* all'industria dei trasporti, ai ferrovieri.

Espone le ragioni che il Consiglio di Stato ha addotte a sostegno del parere suo.

Nè il Governo non potrebbe ad esse non associarsi. Però per quanto riguarda il personale delle officine, la questione merita studio: ed egli la studierà per vedere quali provvedimenti possano prendersi nell'interesse del personale stesso.

NOFRI osserva che il parere del Consiglio di Stato dimostra come quel Consesso non abbia la minima conoscenza del servizio ferroviario relativamente al personale ad esso adibito. La estensione della legge sui *probi-viri* ai ferrovieri è necessaria e può essere fatta agevolmente solo con tanti collegi quanti sono i diversi rami di servizio, e senza timore di discrepanze. Del resto, riservandosi di ritornare, occorrendo, sulla questione, prende atto delle ultime dichiarazioni del sottosegretario di Stato favorevoli all'estensione dei *probi-viri* agli operai ferrovieri.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde al deputato Ticci che interroga « per sapere se alle spese obbligatorie imposte dalla legge ai Comuni ed alle Provincie, intenda di proporre che sia aggiunta quella delle cattedre ambulanti di agricoltura ».

Il Ministero dell'interno ha fatto sempre buon viso all'istituzione delle cattedre ambulanti e l'ha sempre autorizzate ed incoraggiate.

Del resto, quando si esaminerà la questione delle spese obbligatorie dei Comuni sarà presa in considerazione la domanda dell'on. Ticci, pur notando che la tendenza presente non è troppo favorevole ad estendere le spese obbligatorie dei Comuni. Ma data l'importanza delle cattedre ambulanti, ripete che la questione sarà con amore ristudiata nell'interesse dell'agricoltura nazionale.

TICCI nota che è la seconda volta che interroga il Governo sulla questione.

Accenna alla necessità di diffondere le nozioni pratiche agrarie, mediante le cattedre ambulanti. E per dar vita a questa istituzione occorre che la spesa sia resa obbligatoria per i Comuni; altrimenti essa rimane in balìa delle Giunte provinciali amministrative. Sollecita quindi la presentazione di un disegno di legge speciale (Bravo!).

BACCELLI A., sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio, risponde al deputato Maury che interroga « per conoscere:

1° se i lavori della lotta antifillosserica saranno iniziati pel 10 giugno prossimo, nei Comuni di Sant'Erasmo e Cassano nelle Puglie;

2° con qual numero di squadre il lavoro sarà ripreso ».

Si è riunita stamane la Commissione consultiva antifillosserica e non dubita ch'essa proporrà provvedimenti adeguati; assicurando che saranno intensificati i lavori ed aumentate le squadre specialmente nei luoghi indicati nell'interrogazione; in modo che 120 mila lire saranno erogate nelle Puglie, trattandosi di un interesse nazionale.

MAURY deplora il ritardo dei lavori e ancor più che sia stato ridotto il programma iniziato lo scorso anno. Essendosi lasciato passare uno dei due mesi più utili, che sono quelli di giugno e luglio, ritiene difficile che si possa compiere la distruzione e la esplorazione con i mezzi annunziati dall'on. sottosegretario di Stato: occorrerebbero almeno duecento mila lire.

BACCELLI A., sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio, assicura l'on. Maury che il tempo perduto sarà riguadagnato, giacchè saranno mandate quante squadre di operai possano occorrere.

Seguito della discussione del bilancio dell'interno.

PRESIDENTE avverte che rimane sospeso il capitolo 63, che si voterà insieme al capitolo 83.

SOCCI, parlando sul capitolo 64, conviene con l'on. ministro che la piaga dell'infanzia abbandonata non potrà essere sanata che dall'educazione civile del popolo; ma osserva che a questa educazione deve concorrere l'opera dei funzionari di pubblica sicurezza, che di regola non se ne danno pensiero.

Condanna la questua che deturpa le vie principali della città, tanto più dolorosa quando è esercitata da fanciulli obbligati a ciò da disumani parenti o appaltatori (Bene!).

Lamenta quindi, oltre la tratta dei fanciulli, quella delle fanciulle che si conducono nei maggiori centri d'Europa e d'America. Per impedire questa vergogna si sono costituiti comitati internazionali e si terrà un congresso internazionale a Parigi; ma a poco tutto ciò approderà se gli agenti di pubblica sicurezza non presteranno mano ad impedire queste opere nefande nel loro principio (Bravo!).

Infine chiede che il rione di Borgo in Roma sia, nei rapporti di pubblica sicurezza, parificato agli altri della Capitale; perchè il rispetto della Chiesa non deve significare abdicazione dei diritti dello Stato (Vive approvazioni).

Presentazione di un disegno di legge.

GALIMBERTI, ministro delle poste e dei telegrafi, presenta un disegno di legge per modificare il testo unico delle leggi postali, relativamente ai risparmi postali.

Si riprende la discussione del bilancio dell'interno.

MIRABELLI riferisce parecchi casi di divieti e scioglimenti di comizî e conferenze popolari, i quali manifestano una grave lacuna nella coltura storica e giuridica dei funzionari della pubblica sicurezza, incitando il ministro a far intendere ai funzionari da lui dipendenti che devono rispettare i diritti consacrati dallo Statuto; in modo che la politica del Governo riesca perfettamente armonica (Bene!).

PIPITONE osserva che il malandrinaggio, diffuso in tutta Italia, si è in questi giorni manifestato più intensamente, e ne attribuisce la causa all'insufficienza dei mezzi destinati a combatterlo.

Non può quindi convenire nella proposta dei suoi colleghi di sopprimere o ridurre i fondi per il servizio segreto, e vorrebbe anzi fossero accresciuti; salvo a censurare il ministro che ne faccia malo uso

Ritiene del pari che il rifiorire del malandrinaggio si debba all'insufficienza del personale di pubblica sicurezza ed all'antagonismo tra i carabinieri e gli agenti della pubblica sicurezza: antagonismo che si dovrebbe far cessare affidando esclusivamente all'uno o all'altro corpo la direzione del servizio. E si augura che la scelta non cada sui carabinieri i quali debbono rimanere come semplice forza di Stato, e non esercitare ufficî di polizia preventiva.

Confida che il ministro terrà conto delle sue raccomandazioni (Bene!).

GIOLITTI, ministro dell'interno, risponde all'on. Socci che la tratta dei fanciulli e delle bianche rappresenta speculazioni che non si possono deplorare abbastanza e contro le quali ha dato energiche disposizioni; e all'on. Pipitone che, per ragioni economiche e sociali, occorre assicurare la pubblica sicurezza nelle campagne: ma per raggiungere questo scopo, bisogna crescere anche le cifre della spesa.

Prenderà informazioni intorno ai fatti specificati dall'on. Mirabelli.

MAZZA, relatore, si compiace che il ministro dell'interno, più che con le sue parole, abbia, coll'apposito disegno di legge che ha presentato, data esauriente risposta alle osservazioni che furono fatte intorno all'ordinamento della pubblica sicurezza.

Segnala però al ministro la necessità di stabilire uguaglianza di diritto pubblico anche pei cittadini di Roma che abitano nei pressi del Vaticano, abolendo le speciali istruzioni che ivi hanno i funzionari dello Stato.

GIOLITTI, ministro dell'interno, nega che esistano le istruzioni speciali lamentate dagli onorevoli Socci e Mazza. Naturalmente si è dato ordine di vietare, per elementare riguardo di convenienza, certe rumorose dimostrazioni, ma niente altro; e i diritti dei cittadini sono dovunque uguali.

COMANDINI, al capitolo 66, raccomanda che si adoperi grande severità nel reclutamento delle guardie di pubblica sicurezza; e di rendere minori le spese che i Comuni sostengono per questo servizio.

GIOLITTI, ministro dell'interno, terrà conto di queste raccomandazioni.

TODESCHINI vorrebbe che le guardie non portassero ostensibilmente la rivoltella.

GIOLITTI, ministro dell'interno, risponde essere bene che i male intenzionati vedano le guardie armate.

GRASSI-VOCES al capitolo 67, a nome anche degli onorevoli Majorana, Fulci Lodovico, Aprile, Marescalchi-Gravina, Furnari, Licata e Libertini Pasquale, svolge un ordine del giorno per invitare il Governo a studiare i mezzi più opportuni per l'istituzione di un corpo speciale di pubblica sicurezza in Sicilia.

Segnala l'inefficacia degli attuali mezzi di prevenzione e di repressione per la scarsezza di funzionari ed agenti di polizia, e più specialmente per le peculiari condizioni della Sicilia; tanto che dal 1892 in poi si è triplicata la delinquenza. Confida che il ministro vorrà riparare ai molti e gravi inconvenienti che conseguono da questo stato di cose, istituendo, come si fa anche in altri paesi, il corpo speciale che invoca, chiamando a concorrere nella spesa i proprietari interessati (Bene!).

LIBERTINI GESUALDO si unisce alle raccomandazioni dell'on. Grassi-Voces, rilevando come, dopo l'abolizione delle guardie a cavallo in Sicilia, le condizioni di pubblica sicurezza vi siano grandemente peggiorate.

Confida che il ministro vorrà prendere provvedimenti definitivi, tanto più che i Comuni interessati sono pronti a contribuire alle spese. Presenta un ordine del giorno in questo senso.

GIOLITTI, ministro dell'interno, ricorda che quando fu abolito il corpo delle guardie a cavallo se ne dovette mandare una parte a domicilio coatto (Si ride); tanto l'organizzazione di esso lasciava a desiderare.

Osserva poi che già si lamenta il dualismo della pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri, e che l'introduzione di un terzo corpo non farebbe che aggravare gli inconvenienti. Non può perciò accettare gli ordini del giorno che come raccomandazioni.

TOALDI elogia le qualità di valore, di disciplina e di abnegazione che distinguono l'arma dei carabinieri e che sono tanto più lodevoli in quanto non sono sempre accompagnate dai dovuti incoraggiamenti. Raccomanda all'attenzione del ministro questo corpo benemerito, al quale unicamente dovrebbe essere affidata la pubblica sicurezza.

GRASSI-VOCES e LIBERTINI G., ritirano i loro ordini del giorno.

FILÌ-ASTOLFONE rileva come le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia siano peggiorate dopo l'abolizione delle guardie a cavallo, pur convenendo col ministro che la unità di indirizzo sia necessaria alla pubblica sicurezza.

BIANCHERI richiama l'attenzione del ministro sulla convenienza di sottrarre le Provincie di confine alle spese di pubblica sicurezza che hanno attinenza stretta con la vigilanza del confine stesso, a vantaggio generale dello Stato; e rileva in particolar modo gli aggravî che queste spese portano alla Provincia di Porto Maurizio, la quale già si trova in così difficili condizioni.

Invita pertanto il ministro dell'interno a voler provvedere perchè debba cessare una disposizione che non risponde nè allo scopo nè allo spirito della legge.

GIOLITTI, ministro dell'interno, prende impegno di esaminare come si possa togliere questa disposizione, che riconosce non conforme allo spirito della legge.

BIANCHERI prende atto e ringrazia.

BRUNIALTI, sull'articolo 82 « Trasporti di indigenti », segnala al ministro il voto espresso da molte Camere di commercio perchè si adottino provvedimenti diretti ad infrenare il commercio girovago. Esso rappresenta una indebita concorrenza agli altri commercianti e un pericolo per la pubblica sicurezza.

GIOLITTI, ministro dell'interno, si occuperà della importante questione.

PINCHIA, sul capitolo 83, « Repressione del malandrinaggio », nota che questa spesa è soprattutto inutile. Tutti i servizi segreti di polizia non valsero ad impedire il delitto orribile di Monza.

Crede però che ogni deliberazione sarebbe ora prematura; ma che convenga invitare il ministro dell'interno a studiare questa questione per l'anno venturo, per guisa da rassicurare i contribuenti circa l'utilità e la legittimità di questa spesa.

MAZZA, relatore, dà ragione del seguente ordine del giorno della minoranza della Giunta generale del bilancio:

« La Camera delibera d'istituire una Commissione per la verifica del conto della spesa per i capitoli 63 e 83 del bilancio dell'interno.

« La Commissione è composta dei membri della Sottocommissione per il bilancio dell'interno, ed è vincolata dal segreto.

« Mazza, Basetti, Garavetti ».

Premette che quest'ordine del giorno non ha affatto carattere di sfiducia nel ministro.

Riassume i precedenti parlamentari della questione. Non si fa troppe illusioni sul successo della sua proposta, ma crede suo dovere risollevare la questione.

Nota che il riparto di queste somme fra le varie Provincie non è affatto in rapporto con le vere esigenze della pubblica sicurezza. Riconosce però che le spese segrete sono ancora una necessità per la repressione dei reati.

Riconosce, a questo proposito, essere un diritto e un dovere dello Stato anche la repressione dei reati politici; ma non ammette assolutamente lo spionaggio politico, triste retaggio di altri tempi.

Insiste poi sulla necessità che si istituisca su questi fondi segreti un controllo parlamentare, per rassicurare il paese che veramente questi fondi sono destinati a spese di pubblica sicurezza.

Questo controllo servirà alla tutela del decoro stesso degli uomini che sono al potere.

Tale è la ragione del suo ordine del giorno: se anche verrà respinto, sarà almeno un monito al Governo (Bene!).

PIPITONE, per fatto personale, e rispondendo ad una osservazione del relatore, dichiara ch'egli è od è stato sempre avverso allo spionaggio politico.

GIOLITTI, ministro dell'interno (Segni d'attenzione), ricorda che la questione si è ripetutamente discussa dal 1860 in poi, ed è sempre stata risoluta nella stessa maniera.

Nessuno, che sia mai stato al Ministero dell'interno, può pensare che sia possibile fare la polizia senza servizio segreto.

Avverte però che lo stanziamento del capitolo 83 è soggetto al controllo della Corte dei conti, e che quindi non trattasi di un fondo segreto. Quanto al riparto di questo stanziamento, nota che sotto il nome di malandrinaggio non s'intende solo il brigantaggio, ma qualunque forma di delinquenza.

Il vero fondo segreto è quello del capitolo 63 che non è soggetto al controllo. Ora un milione pei servizi segreti di polizia in tutta Italia non è davvero gran cosa. Vi è anche la vigilanza sui tentativi anarchici, ed i reati anarchici non sono certamente reati politici.

Non può quindi consentire nè alla soppressione nè alla riduzione di queste spese segrete.

Quanto alla proposta di un controllo parlamentare su questi fondi segreti, il ministro, per quanto lo riguarda, dichiara che crede non solo illegittimo, ma soprattutto inutile per un Governo il sussidiare giornali (Approvazioni — Commenti).

Avverte poi che qualunque timore di menomazione del segreto equivale a sopprimere il servizio di confidenza.

Inoltre grave sarebbe la responsabilità della Giunta del bilancio, a cui verrebbero attribuite tutte le eventuali indiscrezioni.

Conviene dunque dare al ministro, che ha la responsabilità dei servizi di pubblica sicurezza, i mezzi necessari. E se la Camera ha fiducia nel ministro non deve negare questi mezzi. Se non ha fiducia nel ministro deve dimostrarlo apertamente col suo voto.

(Le proposte di riduzione e di soppressione degli stanziamenti dei capitoli 63 e 83 non sono approvate — L'ordine del giorno Mazza non è approvato — Si approvano i due stanziamenti).

COTTAFAVI, sul capitolo 84 « Carceri », richiama l'attenzione del ministro dell'interno sulla necessità di sistemare il servizio dei manicomi criminali. Si tratta di nuovi penitenziari, che hanno doppio carattere di reclusorio e di ospedale.

Questi istituti sono pressochè in via di esperimento, ed occorre che siano sistemati con cura, affinchè il lasciarli in abbandono non influisca a loro danno sulla loro funzione avvenire.

Occorre che il personale sia tutto collocato in pianta onde possa esercitare l'altissimo ufficio, pel quale occorre scienza e disciplina, ed in cui si affrontano responsabilità e pericolo.

Fa raccomandazioni in ordine al manicomio criminale di Reggio Emilia.

CAMAGNA sollecita la costruzione dei nuovi stabilimenti carcerari, notando che, nella loro condizione presente, le carceri sono, specialmente in alcune provincie, la vera scuola della delinquenza, e il semenzaio delle associazioni criminose.

SOCCI segnala le non liete condizioni di stipendio e di carriera del personale carcerario.

Invoca provvedimenti.

LOLLINI richiama l'attenzione del ministro sul personale tecnica carcerario. Si tratta di pochi impiegati, ai quali è stato sempre negato il diritto alla pensione. Spera che il ministro provvederà.

DI SCALEA dimostra egli pure la necessità di venire ad un riordinamento degli stabilimenti carcerari.

In attesa che quest'opera si compia, raccomanda che si tengano intanto distinte le varie categorie di delinquenti.

MAZZA, relatore, si associa alle raccomandazioni degli onorevoli Socci e Lollini.

Coglie l'occasione per pregare il ministro di provvedere anche al riordinamento del personale degli scrivani straordinari, così dell'Amministrazione carceraria come del Ministero.

Trova giuste ed opportune le considerazioni dell'on. Cottafavi.

Dimostra poi essere un'assoluta necessità provvedere al riordinamento degli stabilimenti carcerari, come anche hanno raccomandato gli onorevoli Camagna e Di Scalea, essendo indispensabile mettere il nostro sistema penitenziario in armonia col Codice penale.

Esorta poi il ministro guardasigilli a considerare se la segregazione cellulare prolungata per molti anni non debba essere soppressa per gli effetti disastrosi che produce sulle condizioni fisiche e intellettuali dei detenuti (Bene!).

Richiama poi l'attenzione del ministro dell'interno sulla necessità di riformare il regolamento carcerario, che permette l'applicazione di pene afflittive che non sono più ammesse dalla civiltà, come i ferri e la camicia di forza, anche alle donne e ai fanciulli (Bene!).

GIOLITTI, ministro dell'interno, conviene nella opportunità delle considerazioni e delle proposte dell'on. Cottafavi.

Riconosce egli pure la convenienza di riordinare i nostri stabilimenti carcerari, ma nota che ciò rappresenta una spesa di 40 milioni.

Si studierà di appagare i desideri degli onorevoli Socci, Lollini e Mazza quanto al personale carcerario.

Circa il Regolamento carcerario, avverte che il carcere deve essere un luogo di pena e non semplicemente un luogo di ricovero, e che i mezzi di repressione sono una dolorosa necessità per mantenere la disciplina.

Esaminerà tuttavia la questione, e vedrà di mitigare quello che vi possa essere di eccessivo.

ALESSIO, sul capitolo 96 « Riformatori pei minorenni », lamenta che si mandino in istituti di correzione dei fanciulli abbandonati, confondendoli coi corrigendi. Con minore spesa per lo Stato potrebbero essere collocati in istituti per l'infanzia abbandonata, fra i quali ve n'ha di pregevolissimi, come quello esistente in Padova.

CALISSANO lamenta che questi riformatori, invece di essere istituti di correzione e di educazione, siano, invece, vere e proprie case di pena.

Invoca un riforma di questi istituti inspirata a concetti moderni.

GIOLITTI, ministro dell'interno, asseconderà la raccomanda-

zione dell'on. Alessio e terrà conto, per quanto sarà possibile, di quella dell'on. Calissano.

COMANDINI, sul capitolo 97 « Spese pei domiciliati coatti », propone, anche a nome dell'on. Socci, il seguente ordine del giorno:

« I sottoscritti invitano l'on. ministro dell'interno ad abolire il domicilio coatto ».

Si tratta di un istituto che non risponde a nessuno dei suoi fini, di una vera pena la cui applicazione è sottratta ai giudici ordinari.

Non crede però che siano accettabili le proposte, che il ministro Gianturco aveva formulato nel suo progetto sui delinquenti recidivi.

DEL BALZO CARLO nota essere unanime il consenso circa la necessità di abolire il domicilio coatto.

Si associa all'ordine del giorno Comandini.

MAZZA, relatore, nota egli pure essere necessario provvedere.

GIOLITTI, ministro dell'interno, riconosce egli pure che il domicilio coatto presenta molti inconvenienti. Ma per abolirlo è indispensabile adottare alcuni provvedimenti relativamente ai recidivisti più pericolosi. In questo senso si riserva di formulare proposte concrete.

COMANDINI prende atto di queste dichiarazioni e non insiste nell'ordine del giorno.

MAZZA, relatore, sul capitolo 100 « Manifatture carcerarie », raccomanda che i condannati siano impiegati in lavori di dissodamento e di bonifica dei terreni incolti e malsani, come già proponeva il ministro Gianturco in un suo disegno di legge.

Vorrebbe intanto che la stampa della *Gazzetta Ufficiale* non avvenisse più nelle carceri giudiziarie di *Regina Cœli*, ma fosse, invece, affidata alla Tipografia Cooperativa, fiorentissimo stabilimento, che fa veramente onore a Roma ed all'Italia.

GIOLITTI, ministro dell'interno, riconosce utile ed opportuno destinare i detenuti ai lavori agricoli, specialmente nei terreni incolti e malsani.

Quanto alla *Gazzetta Ufficiale*, trattandosi di una pubblicazione che non può assolutamente essere sospesa, è necessario che si stampi in una tipografia ove non sono possibili scioperi, come è quella di *Regina Cœli* (Si ride — Commenti).

Riconosce però che il lavoro tipografico dei carcerati debba essere ristretto all'indispensabile.

NOFRI, rispondendo all'ultima osservazione dell'on. Giolitti, non trova che sia questo un motivo sufficiente per togliere al lavoro libero la stampa della *Gazzetta Ufficiale*. In ogni modo in una tipografia cooperativa gli scioperi non sono possibili.

GIOLITTI, ministro dell'interno, nota che si tratta di pochissimi operai: e che la certezza che la *Gazzetta Ufficiale* si stampi ogni giorno è una necessità non solo per lo Stato, ma anche pei privati, avuto riguardo alle inserzioni legali e giudiziarie che vi si fanno.

Non può quindi modificare le precedenti sue dichiarazioni.

ROCCA, sul capitolo 108 « Fabbricati carcerari », raccomanda che i progetti per gli stabilimenti carcerari siano sollecitamente studiati ed attuati.

Nota che a Mantova si attende da moltissimi anni la costruzione di uno stabilimento carcerario, che è una vera necessità.

GIOLITTI, ministro dell'interno, terrà conto della raccomandazione.

MAZZA, relatore, sul capitolo 116 « Danneggiati politici », raccomanda i danneggiati politici delle provincie romane.

GIOLITTI, ministro dell'interno, terrà conto della raccomandazione nei limiti del bilancio.

CREDARO, sul capitolo 117 « Assegni a stabilimenti di beneficenza », raccomanda di largheggiare nei sussidi allo stabilimento per la cura dei malati poveri in Acqui.

GIOLITTI, ministro dell'interno, osserva che i mezzi del bilancio non permettono di largheggiare.

POZZI DOMENICO, sul capitolo 124 « Soprassoldi per truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza », dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo necessario ed opportuno che al servizio di pubblica sicurezza affidato ai Reali carabinieri non abbia a concorrere l'Esercito, se non in casi eccezionali di assoluto bisogno;

ritenendo che, per ciò, occorre per il buon servizio della sicurezza pubblica aumentare il corpo dei Reali carabinieri risparmiando le gravi spese d'indennità e di trasporti che ora sono stanziate appunto per il concorso quasi normale dell'Esercito a questo servizio;

fa invito al Governo perchè voglia presentare sollecitamente un disegno di legge inteso a questo scopo ».

GIOLITTI, ministro dell'interno, promette di studiare la questione, ma non può in questo momento prendere impegni precisi. Accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

MAZZA, relatore, si associa all'on. Pozzi.

POZZI DOMENICO converte in raccomandazione l'ordine del giorno.

COSTA-ZENOGLIO, sul capitolo 126: « Fabbricati carcerari », raccomanda che si provveda a migliorare i locali delle carceri di Chiavari.

PINNA raccomanda che si dia sviluppo alle colonie agricole penitenziarie in Sardegna, che hanno dato ottimi risultati.

GIOLITTI, ministro dell'interno, all'on. Costa-Zenoglio dichiara che quanto prima sarà provveduto. Consente poi nelle considerazioni svolte dall'on. Pinna e terrà conto della sua raccomandazione.

(Si approvano i capitoli del bilancio ed il totale della spesa).

Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge concernente ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE avverte che la discussione generale di questo disegno di legge è già avvenuta cumulativamente con quella del bilancio dell'interno.

(I singoli articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione).

Votazione a scrutinio segreto del bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

CERIANA-MAYNERI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abignente — Agnini — Aguglia — Alessio — Anzani — Aprile — Arconati — Arnaboldi.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barnabei — Barzilai — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Biancheri — Biscaretti — Bonacossa — Bonanno — Bonardi — Bonin — Bonoris — Boselli — Bovi — Bracci — Branca — Brizzolesi — Brunialti — Brunicardi.

Calderoni — Caldesi — Calissano — Calleri Giacomo — Camagna — Cantalamessa — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelleri — Caratti — Carcano — Castoldi — Celli — Ceriana-Mayneri — Chiappero — Chiapusso — Chimienti — Chimirri — Chinaglia — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colonna — Comandini — Contarini — Coppino — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Curioni — Cuzzi.

D'Alife — Dal Verme — Daneo Edoardo — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Bernardis — De Cesare — Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — Dell'Acqua — Della Rocca — De

Marinis — De Martino — De Nava — De Nicolò — De Nobili — De Novellis — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — Di Broglio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Donadio — Donnaperna.

Facta — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Fazio — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Fracassi — Fradeletto — Francica-Nava — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Fre-schi — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Furnari.

Gaetani di Laurenzana — Galimberti — Galletti — Galli — Gallini — Gallo — Galluppi — Garavetti — Gattorno — Ghigi — Giaccone — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Girardini — Giuliani — Giusso — Gorio — Grassi-Voces — Grippo — Grossi — Guerci — Guicciardini.

Landucci — Laudisi — Lazzaro — Libertini Gesualdo — Licata — Lollini — Lovito — Lucchini Luigi — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Majorana — Manna — Mantica — Maraini — Marazzi — Marcora — Maresca — Marescalchi-Gravina — Mariotti — Marsengo-Bastia — Mascia — Masciantonio — Massimini — Maury — Mazza — Mazziotti — Medici — Mel — Mestica — Micheli — Miniscalchi — Mirabelli — Monti Gustavo — Murmura.

Nofri.

Orlando — Ottavi.

Pais-Serra — Pantaleoni — Pantano — Papadopoli — Parlapiano — Pastore — Pavia — Pennati — Perla — Personè — Picardi — Pinchia — Piovene — Pipitone — Pizzorni — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti.

Raggio — Rava — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rizzone — Rocca Fermo — Romano — Ronchetti — Roselli — Rubini — Ruffo — Ruffoni.

Sacconi — Sanarelli — Sanfilippo — Sanseverino — Scaramella-Manetti — Serra — Sili — Silva — Silvestri — Sinibaldi — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Spada — Spagnoletti — Squitti — Stelluti-Scala.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Ticci — Toaldi — Todeschini — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tripepi.

Valeri — Valle Gregorio — Vallone — Vienna — Vischi — Visocchi — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weis — Wollemborg.

Zanardelli — Zannoni — Zeppa.

Sono in congedo:

Berenini — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bovio.

Calleri Enrico — Carboni-Boj — Carugati — Cipelli — Civelli — Crispi.

Donati.

Indelli.

Lojodice — Luporini.

Meardi — Menafoglio — Morandi Luigi.

Pala.

Rampoldi — Resta-Pallavicino — Romanin-Jacur.

Santini.

Testasecca.

Vendramini.

Sono ammalati:

Capoduro.

De Cristoforis.

Farinet Alfonso.

Assenti per ufficio pubblico:

Martini.

PRESIDENTE annunzia il seguente risultamento della votazione.

Favorevoli	207
Contrari.	43

(La Camera approva).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE annuncia che la Giunta delle elezioni ha convalidato oggi la elezione del collègio di Pistoia II in persona dell'on. Morelli-Gualtierotti.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE avverte che la Camera deve nominare tre membri della Commissione per l'emigrazione.

Voci. Il Presidente.

Presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE annuncia che gli onorevoli Pantano e Podestà hanno presentato ciascuno una proposta di legge.

Sull'ordine del giorno.

ZANARDELLI, presidente del Consiglio, indica quali sono i disegni di legge che sarebbe necessario discutere prima delle vacanze. Ve ne sono alcuni di imprescindibile urgenza per scadenza di termini come quello per la commutazione delle decime.

Vengono poi alcune leggi di carattere amministrativo che si presume non diano luogo a discussione, ed altre d'interesse locale e di varia natura, per le quali già la Camera ebbe a manifestare il desiderio che fossero discusse prima delle vacanze estive.

DE CESARE chiede che il disegno di legge sulla Galleria Borghese, posto fra gli ultimi, venga invece discusso fra i primi. Propone che venga discusso nelle sedute pomeridiane, dopo quelli che hanno carattere urgente.

CREDARO chiede, invece, che questo disegno sulla Galleria Borghese, contro il quale si sono manifestate molte opposizioni, sia cancellato dall'ordine del giorno.

CELLI domanda che il disegno di legge per la nomina dei professori straordinari delle Università sia discusso dopo quello sulle cancellerie.

PRESIDENTE avverte che tutti questi disegni di legge si discuteranno nelle sedute antimeridiane: nelle sedute pomeridiane si discuterà il bilancio dei lavori pubblici.

LOLLINI vorrebbe che il disegno di legge sulle cancellerie avesse la precedenza su quello del Museo Borghese.

POZZI DOMENICO vorrebbe che dopo la legge sui segretari comunali venisse quella sul casellario giudiziale.

MAZZA domanda che la legge pel Museo Borghese e per Villa Borghese, che confida la Camera approverà (Benissimo!) rimanga nel posto indicato dal presidente del Consiglio.

Domanda invece, che si mette tra i primi argomenti il disegno di legge pel monumento a Mazzini.

GALLINI raccomanda che non si dimentichi la legge per la estensione della trazione elettrica sul tronco S. Felice-Poggio Rusco.

COSTA raccomanda anche la legge sul ruolo organico della Corte dei conti.

ZANARDELLI, presidente del Consiglio, nota che trattasi di conciliare la trattazione di molti argomenti urgenti con la ristrettezza del tempo. Prega la Camera di approvare integralmente le sue proposte.

(Sono approvate).

La seduta termina alle 19.30.

Comunicazioni della Segreteria della Camera

Costituzione di Commissioni e nomina di relatori.

Gli onorevoli Luzzatti Luigi e Pantano sono stati nominati relatori per il disegno di legge d'iniziativa del Governo e per la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Colajanni e Pantano « Istituzione di un Ufficio del lavoro » (296 e 296 *bis*).

Commissioni convocate per domani mercoledì 26 giugno 1901.

Alle ore 9 e mezzo: la Commissione per l'esame della proposta di legge: « Aggiunte agli articoli 56 e 93 della legge comunale e provinciale (Testo unico) 4 maggio 1898 relative alle elezioni comunali in alcuni Comuni (309) » (Ufficio II);

Alle ore 14: la Giunta generale del Bilancio col seguente ordine del giorno:

1. Esercizio provvisorio (310).
2. Provvedimenti a favore dei Comuni di Acerenza e Colliano (311).
3. Trasformazione di 30 milioni di monete di bronzo in nichelio (303).
4. Modificazioni alle leggi postali (312).
5. Lettura della relazione sul bilancio dell'entrata (121).
6. Modificazioni al testo unico di legge sulla contabilità dello Stato (180).

Alle ore 14: la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Sul lavoro delle donne e dei fanciulli (139) (*Urgenza*) » (Ufficio II)

Alle ore 16: la Commissione per l'esame della proposta di di legge: « Ineleggibilità per la intera Legislatura dei deputati la cui elezione fu annullata per brogli o per corruzione» (95) (Ufficio IV).

Alle ore 17: la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Vendita dei duplicati della Biblioteca Vittorio Emanuele (49) (*Urgenza*) » (Ufficio III).

Alle ore 18: la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna veneta (232) (già approvato dal Senato) » (Ufficio II).

DIARIO ESTERO

Si ha da Washington che il signor Rockhill, ministro degli Stati-Uniti a Pechino, ha proposto nell'ultima riunione dei ministri esteri la revisione di alcuni articoli tassati *ad valorem* conforme al trattato del 1858.

Questi articoli, poco numerosi del resto, sono molto importanti per gli Stati-Uniti. Sono nominativamente, àncore, catene ed apparecchi per navigli, macchine, legname ed il petrolio. I ministri esteri si mostrano disposti ad accettare la proposta del signor Rockhill. Non incontra uguale favore una proposta per la revisione generale dei diritti specifici attuali che si dovrebbe intraprendere allo scopo di unificare le tariffe ad un tasso del 5 per cento effettivo. Fu proposto di nominare una Commissione che dovrebbe rivederle articolo per articolo, ma questa operazione sarebbe lunga e delicata perchè i commissari avrebbero da tener conto del valore attuale del tael e di quello delle merci. Furono formulate parecchie proposte per rimediare a questo stato di cose, proposte che sono presentemente allo studio.

Tra le proposte di cui si occupano presentemente i ministri esteri vi è pur quella che la China dovesse assumersi la spesa della guardia delle Legazioni a Pechino, ma vi si oppone il rappresentante degli Stati-Uniti.

* * *

Un rapporto del generale americano Chaffee, pubblicato a Washington e riguardante l'azione delle truppe alleate in China, contiene delle osservazioni e relazioni di ufficiali americani che sono oggetto di commento da parte della stampa.

Il maggiore Craygil, parlando delle truppe tedesche, ne loda la disciplina esemplare ed il vettovagliamento che è molto semplice.

Il tenente colonnello Bliscan scrive che gli ufficiali tedeschi hanno un alto grado di coltura e che fra i soldati tedeschi regna disciplina esemplare.

Il colonnello Bliscan loda anche le truppe inglesi rilevando la loro buona disciplina e la loro attitudine per le spedizioni arrischiate.

Il maggiore Nirr loda l'ardente patriottismo dei Giapponese ed esprime l'opinione che, se i Giapponesi mantenessero i loro porti e le loro opere fortificative all'altezza dell'istruzione dei loro soldati, il Giappone sarebbe una delle Potenze più temibili.

Anche il medico superiore dello stato maggiore americano loda le istituzioni sanitarie dei Tedeschi e dei Giapponesi.

* * *

Si telegrafa da Marsiglia, 25 giugno:

Proveniente da Durban è giunto il comandante boero Vanlier, incaricato di una missione per il dottor Leyds.

Vanlier ha formalmente smentito i progetti di resa attribuiti a Botha, mentre gli ultimi ordini del giorno del generalissimo indicano esplicitamente come condizione ineccepibile della pace il riconoscimento dell'indipendenza delle due Repubbliche Sud-africane e l'amnistia completa per gli Olandesi del Capo che presero le armi in favore dei Boeri.

Vanlier considera la situazinne boera molto soddisfacente e molto migliorata in questi ultimi mesi.

* * *

Secondo telegrammi da Vienna, i circoli diplomatici in quella capitale seguono con grande attenzione gli avvenimenti nella Vecchia Serbia. Secondo l'opinione di questi circoli, gli incidenti ai quali l'inviato serbo a Costantinopoli ha accennato nelle rimostranze alla Porta, sono da considerarsi come fatti comunissimi in quei paesi, poichè si ripetono di quando in quando senza dar motivo a misure eccezionali.

Il console generale austro-ungarico a Neskisb è partito, con due impiegati consolari, per Presovo, allo scopo di assumere personalmente rilievi sul vero stato di cose nella Vecchia Serbia.

* * *

Il *Piccolo* di Trieste ha per telegrafo da Pietroburgo:

L'ufficioso *Russki Invalid* ed il *Novoie Wremja* confermano che l'ambasciatore russo a Costantinopoli, Sinovie w s'intrattenne per più d'un'ora in udienza dal Sultano, parlando della situazione in Macedonia. L'ambasciatore avrebbe poscia presentato al Sultano un progetto di riforma da introdursi in Macedonia, raccomandato caldamente dallo Czar, nell'interesse della pace.

Il Sultano, secondo informazioni del *Novoie Wremja* da Costantinopoli, avrebbe formalmente promesso di far esaminare, da una speciale Commissione, il progetto di riforme,

riservandosi di dare all'ambasciatore Sinoview, al più presto, una risposta formale.

Secondo lo *Swiet*, questo progetto di riforme comprende alcune delle domande avanzate più volte dai Macedoni, e contiene poi nuove proposte atte a calmare l'agitazione in Macedonia perchè accontenterebbero tanto la popolazione bulgara, quanto quella serba ed ellenica. Questo nuovo progetto russo, caldeggiato dallo Czar, avrebbe già avuto l'adesione degli ambasciatori di Francia, Italia ed Inghilterra a Costantinopoli.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

In Campidoglio. — Nella sua tornata di ieri sera il Consiglio comunale di Roma, dopo aver preso atto di una lettera di S. E. l'on. Giusso, Ministro dei Lavori Pubblici, il quale assicura il Consiglio che l'isola Tiberina non sarà demolita, discusse il Regolamento per l'applicazione amministrativa del bilancio e pel servizio di vigilanza, e delegò al Sindaco la facoltà di applicarlo con semplice ordinanza.

Discusse ed approvò poi il Regolamento per vendere od affittare l'acqua Vergine in pressione.

L'on. Niccolini a Genova. — S. E. il Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici, on. Niccolini, giunse ieri a Genova, e fu ricevuto alla stazione dagli onorevoli deputati Imperiale, Fasce, Daneo Giancarlo e Fiamberti, dal Prefetto, dal Sindaco, dal comm. Falcone, e dalla presidenza del Congresso degli ingegneri.

L'on. Niccolini si recò subito alla nuova galleria di comunicazione fra le stazioni Principe e Brignole, assistendo alla caduta dell'ultimo diaframma.

Si congratulò coll'Impresa Cavanna, assuntrice del lavoro, e si intrattenne affabilmente cogli operai stringendo loro la mano.

Dopo un *vermouth*, offerto dall'Impresa, l'on. Niccolini si recò all'*Hôtel Isotta*.

Dopo aver assistito ad un ricevimento al Municipio, S. E. l'on. Niccolini, accompagnato dalle autorità, si recò al ponte Morosini e s'imbarcò sopra un rimorchiatore dell'Impresa Carena ed insieme all'ingegnere capo del Genio civile e da altri ingegneri, si recò a visitare i lavori del porto ed il riattamento della breccia del molo, fatta dalla mareggiata del 1898. Alla sua presenza fu immerso un blocco di 50 tonnellate.

L'on. Niccolini, disceso nuovamente al ponte Morosini, si recò a visitare i restauri della Cattedrale, ricevuto dall'Arcivescovo, dall'ing. Crotta e dell'assessore dei lavori pubblici, Campora. Visitò indi il tesoro della Cattedrale, esprimendo la sua ammirazione per la ricchezza delle opere d'arte raccoltevi. Poscia, accompagnato dalle autorità, si recò a visitare l'Esposizione industriale, ricevuto dal Comitato.

L'on. Niccolini espresse al Comitato i suoi ringraziamenti constatando il notevole progresso compiuto dai Liguri.

Iersera fuvvi un banchetto in onore di S. E. l'on. Niccolini, al ristorante del Righi, di un centinaio di coperti.

Al levar delle mense brindarono l'ingegnere Carpineti, presidente del Comitato, gli onorevoli deputati Fasce ed Imperiale ed il Sindaco, ringraziando l'on. Niccolini per la sua visita e bene augurando dell'opera sua e del Governo a favore degl'interessi di Genova.

Rispose l'on. Niccolini ringraziando vivamente per l'accoglienza ricevuta ed assicurando il massimo interessamento del Governo pei problemi portuari e ferroviari. Egli li difenderà energicamente, sia restando al Governo, sia tornando deputato (*Vivi applausi*).

S. E. l'on. Niccolini partì a mezzanotte per Roma.

Gli studenti d'agricoltura italiana in Francia. — Gli allievi della Scuola d'agricoltura di Portici giunsero ieri a Montpellier provenienti da Marsiglia, accompagnati da quattro professori. Essi furono ricevuti alla stazione dal Console italiano, dal direttore e dai professori della Scuola d'agricoltura, dalla rappresentanza municipale e da numerosi studenti, che fecero loro un'accoglienza entusiastica.

Formatosi un corteo, questo si recò fra acclamazioni alla sede dell'Associazione degli studenti.

Iersera gli studenti di Montpellier offrirono un banchetto agli ospiti.

Elezione politica. — *Collegio di Castellammare di Stabia.* — Risultato definitivo.

Inscritti 3830 — Votanti 2716. — Fusco ebbe voti 977. Palumbo ne ebbe 662, Rispoli 489 e Montefredini 484.

Voti bianchi, nulli, contestati e dispersi 104.

Non vi è stata proclamazione.

Il Congresso degli ingegneri a Genova. — Alle ore 14, nel salone del Municipio fu ieri inaugurato solennemente il primo Congresso regionale ligure d'ingegneria, di architettura e di costruzione. Intervennero S. E. il Sottosegretario di Stato pei Lavori Pubblici, on. Niccolini, Mons. Arcivescovo, gli onorevoli Fasce, Imperiale, Daneo Giancarlo, Berio e Fiamberti, il Prefetto, il Sindaco e le altre Autorità e numerosissimi ingegneri congressisti.

Il Sindaco diede il benvenuto ai congressisti con applaudite parole.

Quindi l'ingegnere Carpineti, presidente del Comitato, pronunciò un discorso esponendo gli scopi e la ragione del Congresso.

Poscia l'on. Niccolini pronunciò un discorso replicatamente applaudito,

Seguì un brillante ricevimento offerto dal Municipio.

Necrologio. — Colpito da emorragia cerebrale, ieri, moriva in Roma il comm. Angelo Bargoni, senatore del Regno.

Era nato a Cremona nel 1829, e servì la patria con la spada, con la penna e con l'intelligenza.

Patriota sincero e fervente, prese parte alle campagne per la libertà d'Italia dal 48 al 60; giornalista, deputato, senatore, prefetto, ministro dell'Istruzione Pubblica e del Tesoro; ora sedeva nel Consiglio di Stato.

Il trasporto funebre avrà luogo domani, giovedì, alle ore 8,30 del mattino, partendo dalla casa del defunto in via Farini, n. 8.

Marina mercantile. — Il vapore transatlantico *Jover Serra*, della C. G., il giorno 23 giunse a Las Palmas; ieri l'altro il piroscafo *Trave*, del N. L., da Gibilterra proseguì per Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LIPSIA, 25. — La Banca di Lipsia, con un capitale di 48 milioni di marchi, annunzia trovarsi costretta a sospendere temporaneamente i pagamenti, ma che i suoi sportelli rimarranno aperti per la consegna dei titoli che vi sono depositati.

BERLINO, 25. — La *Deutsche-Banck* ha deciso d'istituire una succursale in Lipsia in seguito alle difficoltà in cui si trovano due grandi Banche della Sassonia.

LIPSIA, 25. — La Prima Camera del Tribunale Supremo dell'Impero, cui spetta giudicare circa la messa in accusa nei casi di alto tradimento, emise una sentenza di non luogo a procedere contro l'operaio Weiland di Brema.

TIEN-TSIN, 25. — Tung-Fu-Siang, marcierebbe su Sai-yuen-fu. Il Governatore dello Chan-si reclamerebbe l'aiuto delle truppe estere.

VIENNA, 25. — Il ministro degli affari esteri, conte Goluchowski, è partito per Leopoli onde assistere all'inaugurazione del monumento a suo padre.

PARIGI, 25. — *Alta Corte di giustizia.* — *Processo Lur Saluces.* — Si procede all'audizione dei testimoni e, tra essi, del generale Zurlinden, la cui deposizione circa le dimostrazioni avvenute in occasione dei funerali di Félix Faure tenderebbe a dimostrare che il generale Pellieux conosceva le intenzioni di Déroulède e dei realisti.

Il procuratore generale pronuncia indi la requisitoria e chiede per il conte di Lur Saluces la stessa severità che per i suoi complici, affermando la necessità di dare un esempio.

Domani parleranno gli avvocati difensori.

PARIGI, 25. — Il *Temps* constata che la discussione del bilancio dell'interno si fece nella Camera italiana colla maggiore larghezza possibile.

Il ministro dell'interno, on. Giolitti, non evitò di confutare alcuna critica ed il presidente del Consiglio, on. Zanardelli, difese eloquentemente la politica liberale del Ministero. Questo riportò una grande vittoria morale che è una nuova investitura di potere e di vita.

BERLINO, 25. — La *National Zeitung* dice: La crisi della Banca di Lipsia non ha nulla di comune colla situazione delle Banche tedesche in generale e specialmente colla situazione delle grandi Banche.

Queste discussero anche ieri la questione se fosse il caso di sostenere la Banca di Lipsia, ma la questione fu risolta in senso negativo nella considerazione che è meglio eliminare ciò che è guasto.

BREMA, 25. — La *Weser Zeitung* annunzia che l'operaio Weiland è stato trasportato iersera in un manicomio.

LONDRA, 26. — *Camera dei comuni.* — Si respinge, con 206 voti contro 148, un emendamento col quale si propone l'esenzione dal dazio del carbone acquistato con contratti fatti prima della presentazione del bilancio.

LONDRA, 26. — Durante gli esercizi di tiro nell'isola di Wight, la culatta di un cannone venne lanciata indietro.

Un capitano ed un cannoniere rimasero uccisi e nove cannonieri feriti, cinque dei quali si trovano in stato disperato.

ZEERUST, 26. — I Boeri ebbero uno scontro cogli Inglesi a Welgoboom's Pruit, a dieci miglia da Zeerust.

I Boeri ebbero 20 morti ed alcuni prigionieri.

Gli Inglesi distrussero una grande quantità di grano, di foraggi e di carri appartenenti ai Boeri.

YOKOHAMA, 26. — Durante le manovre navali presso Tsu-Shima, tre torpediniere giapponesi ebbero una collisione.

Una di esse affondò.

Vi sono parecchi annegati.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Conservatorio del Collegio Romano

del 25 giugno 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì	761,2
Umidità relativa a mezzodì	48.
Vento a mezzodì	WSW
Cielo	sereno
Termometro centigrado	Massimo 29° 0. Minimo 16°,0.
Pioggia in 24 ore	0.0

Li 25 giugno 1901.

In Europa: pressione massima di 774 m. al NW della Francia; alta di 770 m. sul Mare Bianco; minima di 760 sul Mare Nero.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito dovunque da 2 a 4 m.; temperatura generalmente aumentata, tranne che in Piemonte ed Emilia, alcuni temporali al Nord.

Stamane: cielo generalmente sereno; venti deboli del 4° quadrante.

Barometro: livellato intorno a 764 m.

Probabilità: ancora venti deboli moderati del 4° quadrante; cielo generalmente sereno; alcuni temporali sull'alta Italia.

BOLLETTINO METEORICO

dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, il 25 giugno 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 5	17 1
Genova	sereno	calmo	24 2	18 8
Massa Carrara	1/4 coperto	calmo	28 5	16 5
Cuneo	sereno	—	—	—
Torino	sereno	—	28 4	19 4
Alessandria	sereno	—	31 7	18 2
Novara	sereno	—	30 0	18 2
Domodossola	sereno	—	27 6	11 1
Pavia	sereno	—	31 6	16 0
Milano	sereno	—	33 1	17 2
Sondrio	sereno	—	28 4	16 0
Bergamo	sereno	—	27 3	19 6
Brescia	1/4 coperto	—	32 1	20 4
Cremona	1/4 coperto	—	31 6	19 5
Mantova	1/2 coperto	—	30 0	20 8
Verona	sereno	—	30 0	20 7
Belluno	1/4 coperto	—	29 7	17 6
Udine	sereno	—	30 3	20 8
Treviso	1/2 coperto	—	31 8	22 0
Venezia	nebbioso	calmo	29 2	22 1
Padova	1/4 coperto	—	29 3	19 8
Rovigo	sereno	—	31 4	19 4
Piacenza	sereno	—	29 9	19 1
Parma	sereno	—	29 1	20 0
Reggio Emilia	sereno	—	29 5	20 2
Modena	sereno	—	29 5	19 9
Ferrara	sereno	—	29 0	20 5
Bologna	sereno	—	29 2	22 7
Ravenna	sereno	—	30 0	17 7
Forlì	sereno	—	29 2	19 0
Pesaro	sereno	agitato	27 3	19 1
Ancona	sereno	calmo	28 2	22 4
Urbino	sereno	—	28 0	18 3
Macerata	sereno	—	30 5	22 6
Ascoli Piceno	sereno	—	29 5	19 0
Perugia	1/4 coperto	—	29 6	22 6
Camerino	sereno	—	26 5	18 6
Lucca	sereno	—	28 6	15 9
Pisa	sereno	—	28 6	14 2
Livorno	sereno	calmo	26 5	17 0
Firenze	sereno	—	31 0	15 8
Arezzo	sereno	—	31 7	16 3
Siena	sereno	—	28 2	17 2
Grosseto	1/4 coperto	—	30 4	15 8
Roma	nebbioso	—	29 2	16 0
Teramo	sereno	—	30 1	18 2
Chieti	sereno	—	27 0	20 3
Aqu.	sereno	—	28 0	16 2
Agnone	sereno	—	25 2	16 0
Foggia	sereno	—	28 6	17 0
Bari	sereno	calmo	24 9	18 2
Lecce	sereno	—	28 9	15 7
Caserta	1/4 coperto	—	30 2	18 6
Napoli	1/4 coperto	calmo	25 4	19 1
Benevento	3/4 coperto	—	28 8	16 9
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	nebbioso	—	22 3	13 6
Potenza	sereno	—	22 5	14 1
Cosenza	serepo	—	28 0	18 0
Tiriolo	nebbioso	—	20 0	11 2
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	24 6	19 2
Trapani	sereno	calmo	23 6	19 1
Palermo	seeeno	calmo	28 7	14 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	18 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	sereno	legg. mosso	24 4	20 7
Catania	sereno	calmo	27 2	19 1
Siracusa	sereno	calmo	28 0	19 0
Cagliari	nebbioso	legg. mosso	27 5	13 5
Sassari	sereno	—	27 7	18 4

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile*